

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 febbraio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 gennaio 2022, n. 6.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. (22G00009) Pag. 1

Ministero della cultura

DECRETO 1° ottobre 2021, n. 241.

Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. (22G00013) Pag. 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2022.

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (22A00988) Pag. 43

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 gennaio 2022.


Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 18 gennaio 2022, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante. (22A00765) .. Pag. 51



DECRETO 28 gennaio 2022. Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia nella giornata del 5 gennaio 2022. (22A00766)	Pag. 51	PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Modena», registrata in qualità protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. (22A00770)	Pag. 71
DECRETO 28 gennaio 2022. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032, quinta e sesta tranche. (22A00795)	Pag. 52	DECRETO 24 gennaio 2022. Modifica del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, recante: «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità». (22A00772)	Pag. 74
DECRETO 28 gennaio 2022. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, undicesima e dodicesima tranche. (22A00796)	Pag. 53	PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa di Parma», registrata in qualità di indicazioni geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011. (22A00773)	Pag. 75
DECRETO 31 gennaio 2022. Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Genova nella giornata del 13 gennaio 2022. (22A00767)	Pag. 55	PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013. (22A00774)	Pag. 78
Ministero dell'università e della ricerca		PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96. (22A00775)	Pag. 81
DECRETO 23 dicembre 2021. Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021. (Decreto n. 1324/2021). (22A00763)	Pag. 56	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Ministero della transizione ecologica		Agenzia italiana del farmaco	
DECRETO 15 dicembre 2021. Revisione della misura del sovracanon BIM relativa al biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023. (22A00764)	Pag. 65	DETERMINA 26 gennaio 2022. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bimatoprost e Timololo Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 58/2022). (22A00778)	Pag. 83
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			
PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1293/96 della Commissione del 1° luglio 1996. (22A00768)	Pag. 67		
PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015. (22A00769)	Pag. 69		



DETERMINA 26 gennaio 2022. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bupropione Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 60/2022). (22A00779)	Pag. 85	Rettifica della determina AAM/PPA n. 872/2021 del 24 novembre 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Zen-tiva». (22A00784)	Pag. 107
DETERMINA 26 gennaio 2022. Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Erivedge», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 66/2022). (22A00780)	Pag. 86	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelofu-sine B. Braun» (22A00785)	Pag. 108
DETERMINA 26 gennaio 2022. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Evrysdi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 67/2022). (22A00781)	Pag. 88	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mide-lut» (22A00786)	Pag. 108
DETERMINA 26 gennaio 2022. Riclassificazione del medicinale per uso umano «Evrysdi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 67/2022). (22A00781)	Pag. 88	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ragwi-zax» (22A00787)	Pag. 109
DETERMINA 3 febbraio 2022. Definizione delle modalità e delle condi-zioni di impiego dell'antivirale Paxlovid (PF-07321332+ritonavir), ai sensi del decreto 26 novem-bre 2021. (Determina n. DG/35/2022). (22A00962)	Pag. 90	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Prospa Italia» (22A00788)	Pag. 109
Commissione nazionale per le società e la borsa		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visipa-que» (22A00789)	Pag. 109
DELIBERA 22 dicembre 2021. Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22135). (22A00776)	Pag. 91	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remer-on» (22A00790)	Pag. 110
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Campto» (22A00791)	Pag. 111
Agenzia italiana del farmaco		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorva-statina Sandoz» (22A00792)	Pag. 111
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-missione in commercio del medicinale per uso uma-no «Alprazolam EG Stada». (22A00782)	Pag. 106	Ministero della salute	
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'im-portazione parallela di taluni medicinali per uso umano (22A00783)	Pag. 106	Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente rego-lamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimen-tazione degli animali - Anno 2021. (22A00793) . . .	Pag. 112





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 gennaio 2022, n. 6.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA





Council of Europe Treaty Series - No. 221

Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property

Nicosia, 19.V.2017

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Being convinced that the diverse cultural property belonging to peoples constitutes a unique and important testimony of the culture and identity of such peoples, and forms their cultural heritage;

Concerned that offences related to cultural property are growing and that such offences, to an increasing extent, are leading to the destruction of the world's cultural heritage;

Considering that unlawfully excavated and illicitly exported or imported cultural property is increasingly being sold in many different ways, including through antique shops and auction houses, and over the internet;

Considering that organised crime is involved in the trafficking of cultural property;

Concerned that terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage and use the illicit trade of cultural property as a source of financing;

Convinced of the need for a new Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property which sets out criminal sanctions in this regard and which will replace the European Convention on Offences relating to Cultural Property (ETS No. 119), opened for signature in Delphi on 23 June 1985;

Having regard to the European Cultural Convention (ETS No. 18, 1954), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (ETS No. 66, 1969; ETS No. 143, revised in 1992), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (ETS No. 121, 1985) and the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199, 2005);

Having regard to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (ETS No. 30, 1959) and the European Convention on Extradition (ETS No. 24, 1957);



Bearing in mind Resolution 2199 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7379th meeting, on 12 February 2015, and in particular paragraphs 15, 16 and 17; Resolution 2253 (2015) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7587th meeting, on 17 December 2015, and in particular paragraphs 14 and 15; Resolution 2322 (2016) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7831st meeting, on 12 December 2016, and in particular paragraph 12; Resolution 2347 (2017) adopted by the Security Council of the United Nations at its 7907th meeting, on 24 March 2017;

Bearing in mind also the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, its First Protocol of 1954 and Second Protocol of 1999; the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and its Operational Guidelines adopted in 2015 by the third Meeting of States Parties; the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects; the 2000 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage;

Also bearing in mind Resolution 2057 (2015) on cultural heritage in crisis and post-crisis situations, adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 22 May 2015;

Taking into consideration the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, adopted by the General Assembly of the United Nations with its Resolution 69/196 of 18 December 2014;

Considering that the purpose of this Convention is to protect cultural property through the prevention of and the fight against criminal offences relating to cultural property;

Recognising that, to efficiently combat cultural property crimes, close international co-operation between Council of Europe member States and non-member States alike should be encouraged,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purpose, scope, use of terms

Article 1 – Purpose of the Convention

- 1 The purpose of this Convention is to:
 - a prevent and combat the destruction of, damage to, and trafficking of cultural property by providing for the criminalisation of certain acts;
 - b strengthen crime prevention and the criminal justice response to all criminal offences relating to cultural property;
 - c promote national and international co-operation in combating criminal offences relating to cultural property;and thereby protect cultural property.
- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a follow-up mechanism.



Article 2 – Scope and use of terms

- 1 This Convention applies to the prevention, investigation, and prosecution of the criminal offences referred to in this Convention relating to movable and immovable cultural property.
- 2 For the purposes of this Convention the term “cultural property” shall mean:
 - a in respect of movable property, any object, situated on land or underwater or removed therefrom, which is, on religious or secular grounds, classified, defined or specifically designated by any Party to this Convention or to the 1970 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, literature, art or science, and which belongs to the following categories:
 - (a) rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest;
 - (b) property relating to history, including the history of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national importance;
 - (c) products of archaeological excavations (including regular and clandestine) or of archaeological discoveries;
 - (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological sites which have been dismembered;
 - (e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins and engraved seals;
 - (f) objects of ethnological interest;
 - (g) property of artistic interest, such as:
 - (i) pictures, paintings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs and manufactured articles decorated by hand);
 - (ii) original works of statuary art and sculpture in any material;
 - (iii) original engravings, prints and lithographs;
 - (iv) original artistic assemblages and montages in any material;
 - (h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections;
 - (i) postage, revenue and similar stamps, singly or in collections;
 - (j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives;
 - (k) articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments;



- b in respect of immovable property, any monument, group of buildings, site or structure of any other kind, whether situated on land or underwater, which is, on religious or secular grounds, defined or specifically designated by any Party to this Convention or by any Party to the 1970 UNESCO Convention as being of importance for archaeology, prehistory, ethnology, history, art or science or listed in accordance with Article 1 and Article 11 (paragraphs 2 or 4) of the 1972 UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

Chapter II – Substantive criminal law

Article 3 – Theft and other forms of unlawful appropriation

Each Party shall ensure that the offence of theft and other forms of unlawful appropriation as set out in their domestic criminal law apply to movable cultural property.

Article 4 – Unlawful excavation and removal

- 1 Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:
 - a the excavation on land or under water in order to find and remove cultural property without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
 - b the removal and retention of movable cultural property excavated without the authorisation required by the law of the State where the excavation took place;
 - c the unlawful retention of movable cultural property excavated in compliance with the authorisation required by the law of the State where the excavation took place.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of this article.

Article 5 – Illegal importation

- 1 Each Party shall ensure that, when committed intentionally, the importation of movable cultural property, the importation of which is prohibited pursuant to its domestic law on the grounds that it has been:
 - a stolen in another State;
 - b excavated or retained under circumstances described in Article 4 of this Convention; or
 - c exported in violation of the law of the State that has classified, defined or specifically designated such cultural property in accordance with Article 2 of this Convention,constitutes a criminal offence under its domestic law where the offender knew that the cultural property had been stolen, excavated or exported in violation of the law of that other State.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions for the conduct described in paragraph 1 of the present article.



Article 6 – Illegal exportation

- 1 Each Party shall ensure that the exportation of movable cultural property, if the exportation is prohibited or carried out without authorisation pursuant to its domestic law, constitutes a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to apply paragraph 1 of the present article also in respect of movable cultural property that had been illegally imported.

Article 7 – Acquisition

- 1 Each Party shall ensure that the acquisition of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of the present article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in acquiring the cultural property.

Article 8 – Placing on the market

- 1 Each Party shall ensure that the placing on the market of movable cultural property that has been stolen in accordance with Article 3 of this Convention or has been excavated, imported or exported under circumstances described in Articles 4, 5 or 6 of this Convention constitutes a criminal offence under its domestic law where the person knows of such unlawful provenance.
- 2 Each Party shall consider taking the necessary measures to ensure that the conduct described in paragraph 1 of this article constitutes a criminal offence also in the case of a person who should have known of the cultural property's unlawful provenance if he or she had exercised due care and attention in placing the cultural property on the market.

Article 9 – Falsification of documents

Each Party shall ensure that the making of false documents and the act of tampering with documents relating to movable cultural property constitute criminal offences under its domestic law, where these actions are intended to present the property as having licit provenance.

Article 10 – Destruction and damage

- 1 Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:
 - a the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property;
 - b the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention.



- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner's consent.

Article 11 – Aiding or abetting and attempt

- 1 Each Party shall ensure that the intentional aiding or abetting the commission of a criminal offence referred to in this Convention also constitutes a criminal offence under its domestic law.
- 2 Each Party shall ensure that the intentional attempt to commit any of the criminal offences referred to in this Convention with the exception of those defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 8 also constitutes a criminal offence under its domestic law.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the provision of paragraph 1 of the present article in respect of offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a.

Article 12 – Jurisdiction

- 1 Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over the criminal offences referred to in this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory;
 - b on board a ship flying the flag of that Party;
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals.
- 2 Each Party shall take the necessary measures to establish jurisdiction over any criminal offence referred to in this Convention, when the alleged offender is present in its territory and cannot be extradited to another State, solely on the basis of his or her nationality.
- 3 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the jurisdiction rules laid down in paragraph 1, sub-paragraph d of the present article.
- 4 Where more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence in accordance with this Convention, the Parties concerned shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.



- 5 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention shall not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

Article 13 – Liability of legal persons

- 1 Each Party shall ensure that legal persons can be held liable for criminal offences referred to in this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within that legal person, based on:
- a a power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases provided for in paragraph 1 of the present article, each Party shall ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 of the present article has made possible the commission of a criminal offence referred to in this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of a natural person who has committed the offence.

Article 14 – Sanctions and measures

- 1 Each Party shall ensure that the criminal offences referred to in this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which take into account the seriousness of the offence. These sanctions shall include, except for offences defined in Article 4, paragraph 1, sub-paragraph a and in Article 5, paragraph 1, sub-paragraphs b and c of this Convention, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 13 of this Convention are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, which shall include criminal or non-criminal monetary sanctions, and could include other measures, such as:
- a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
 - b exclusion from entitlement to public benefits or aid;
 - c placing under judicial supervision;
 - d a judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of the:
- a instrumentalities used to commit criminal offences referred to in this Convention;



- b proceeds derived from such offences, or property whose value corresponds to such proceeds.
- 4 Each Party shall, where cultural property has been seized in the course of criminal proceedings but is no longer required for the purposes of these proceedings, undertake to apply, where appropriate, its criminal procedural law, other domestic law or applicable international treaties when deciding to hand over that property to the State that had specifically designated, classified or defined it as cultural property in accordance with Article 2 of this Convention.

Article 15 – Aggravating circumstances

Each Party shall ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the criminal offences referred to in this Convention:

- a the offence was committed by persons abusing the trust placed in them in their capacity as professionals;
- b the offence was committed by a public official tasked with the conservation or the protection of movable or immovable cultural property, if he or she has intentionally refrained from properly performing his or her duties with a view to obtaining an undue advantage or a prospect thereof;
- c the offence was committed in the framework of a criminal organisation;
- d the perpetrator has previously been convicted of the offences referred to in this Convention.

Article 16 – Previous sentences passed by another Party

Each Party shall take the necessary measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the criminal offences referred to in this Convention when determining the sanctions.

Chapter III – Investigation, prosecution and procedural law

Article 17 – Initiation of proceedings

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that investigations or prosecution of criminal offences referred to in this Convention should not be subordinate to a complaint.

Article 18 – Investigations

Each Party shall consider taking legislative and other measures to ensure that persons, units or services in charge of investigations are specialised in the field of combating the trafficking of cultural property or that persons are trained for this purpose.



Article 19 – International co-operation in criminal matters

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform legislation or reciprocity and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning the criminal offences referred to in this Convention, including seizure and confiscation.
- 2 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it has no such a treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences referred to in this Convention and may apply, *mutatis mutandis*, Articles 16 and 18 of the United Nations Convention on Transnational Organized Crime to this effect.

Chapter IV – Preventive measures and other administrative measures**Article 20 – Measures at domestic level**

Each Party should, taking into account its obligations under applicable international treaties, consider taking the legislative and other necessary measures to:

- a establish or develop inventories or databases of its cultural property defined under Article 2, paragraph 2, of this Convention;
- b introduce import and export control procedures, in accordance with the relevant international instruments, including a system whereby the importation and exportation of movable cultural property are subject to the issuance of specific certificates;
- c introduce due diligence provisions for art and antiquity dealers, auction houses and others involved in the trade in cultural property, and introduce an obligation to establish records of their transactions. These records should be made available to the competent authorities in accordance with domestic law;
- d establish a central national authority or empower existing authorities and putting in place other mechanisms for co-ordinating the activities related to the protection of cultural property;
- e enable the monitoring and reporting of suspicious dealings or sales on the internet;
- f enable the mandatory reporting to the competent authorities of the discovery by chance of cultural property of the archaeological heritage;
- g promote awareness-raising campaigns addressed to the general public about the protection of cultural property and the dangers posed by the crimes against it;



- h ensure that museums and similar institutions whose acquisition policy is under State control do not acquire illicitly removed cultural property, and provide information and training for the relevant officials on the prevention of and fight against cultural property-related crimes;
- i encourage museums and similar institutions, whose acquisition policy is not under State control, to comply with existing ethical rules on the acquisition of movable cultural property and report to law enforcement authorities any suspected trafficking of cultural property;
- j encourage internet service providers, internet platforms and web-based sellers to co-operate in preventing the trafficking of cultural property by participating in the elaboration and implementation of relevant policies;
- k prevent free ports from being used for the purpose of trafficking of cultural property either through legislative measures or by encouraging them to establish and effectively implement internal norms through self-regulation;
- l improve the dissemination of information relating to any cultural property that has been the subject of an offence as defined by this Convention to its customs and police authorities in order to prevent the trafficking of this cultural property.

Article 21 – Measures at international level


Each Party shall co-operate to the widest extent possible for the purpose of preventing and fighting the intentional destruction of, damage to, and trafficking of cultural property. In particular, the States Parties should:

- a promote consultation and exchange of information as regards the identification, seizure and confiscation of cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention and that has been recovered within their territory;
- b contribute to international data collection on trafficking of movable cultural property by sharing or interconnecting national inventories or databases on cultural property that has been the subject of an offence defined by this Convention, and/or contributing to international inventories or databases, such as the Interpol database on stolen works of art;
- c facilitate co-operation for the purpose of also protecting and preserving cultural property in times of instability or conflict.

Chapter V – Follow-up mechanism

Article 22 – Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
- 4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions.



- 5 The Committee of the Parties may propose to the Committee of Ministers appropriate ways to engage relevant expertise in support of the effective implementation of this Convention.

Article 23 – Other representatives

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime Problems (CDPC) and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP) shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties, after consultation with the committee.
- 3 Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4 Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 5 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 6 In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5 of the present article, a balanced representation of the different sectors and disciplines shall be ensured.
- 7 Representatives appointed in accordance with paragraphs 1 to 5 of this article shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 24 – Functions of the Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. Its rules of procedure shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat trafficking in cultural property. The committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of Europe committees and bodies.
- 3 Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:
 - a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems that may arise and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
 - b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;
 - c make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.



- 4 The European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape shall be kept periodically informed about the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter VI – Relationship with other international instruments

Article 25 – Relationship with other international instruments

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention. However, where Parties establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention's objectives and principles.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter VII – Amendments to the Convention

Article 26 – Amendments

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and to any State which has acceded to, or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 28.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems and the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, which shall submit to the Committee of the Parties their opinions on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the Committee of Parties and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter VIII – Final clauses

Article 27 – Signature and entry into force

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the non-member States which have participated in its elaboration.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.



- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five Signatories, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force, in its respect, on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 28 – Accession to the Convention


- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consulting the Contracting States to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe which has not participated in the elaboration of the Convention to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 29 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in any such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 30 – Reservations

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, 5, 10, 11 and 12, paragraph 3, of this Convention. No other reservation may be made in respect of any provision of this Convention.
- 2 Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect from the date of the receipt of such notification by the Secretary General.



- 3 A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if the reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 31 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 32 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any Signatory, any Contracting State and any other State which has been invited to accede to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 27, paragraphs 3 and 4; Article 28, paragraph 2, and Article 29, paragraph 2;
- d any amendment adopted in accordance with Article 26 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 30;
- f any denunciation made in pursuance of Article 31;
- g any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Nicosia, this 19th day of May 2017, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to this Convention.



Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

Essendo convinti che i beni culturali appartenenti ai popoli costituiscano una testimonianza unica e importante della cultura e dell'identità di tali popoli e che formino il loro patrimonio culturale;

Preoccupati che i reati connessi ai beni culturali siano in crescita e che tali reati, in misura crescente, conducano alla distruzione del patrimonio culturale mondiale;

Considerando che i beni culturali ottenuti a seguito di scavi illegali e esportazioni o importazioni illecite vengono venduti in misura sempre crescente e attraverso differenti modalità, anche tramite negozi di antiquariato e case d'asta nonché su Internet;

Considerando che la criminalità organizzata è coinvolta nel traffico di beni culturali;

Preoccupati che i gruppi terroristici siano coinvolti nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale e che utilizzino il commercio illecito di beni culturali come fonte di finanziamento;

Convinti della necessità di una nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati riguardanti i beni culturali che stabilisca sanzioni penali a tale riguardo e che sostituirà la Convenzione europea sui reati relativi ai beni culturali (ETS n. 119), aperta per la firma a Delfi il 23 giugno 1985;

Vista la Convenzione culturale europea (ETS No. 18, 1954), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (ETS No. 66, 1969, ETS n. 143, riveduta nel 1992), la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (ETS n. 121, 1985) e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dei beni culturali per la società (CETS n. 199, 2005);

Vista la Convenzione europea sulla mutua assistenza in materia penale (STE n. 30, 1959) e la Convenzione europea sull'estradizione (STE n. 24, 1957);

Tenuto conto della risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7379ma riunione, il 12 febbraio 2015, in particolare i paragrafi 15, 16 e 17; la risoluzione 2253 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7587ma riunione, il 17 dicembre 2015, in particolare i paragrafi 14 e 15; la risoluzione 2322 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7831ma riunione, il 12 dicembre 2016, in particolare il paragrafo 12; la risoluzione 2347 (2017) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 7907ma riunione, il 24 marzo 2017;

Tenuto conto anche della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), del suo Primo Protocollo (1954) e del Secondo Protocollo (1999); della Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (1970) e le relative Linee Guida operative, adottate nel 2015 dalla terza riunione degli Stati Parti; della Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale culturale e naturale (1972); della convenzione UNIDROIT sugli oggetti culturali rubati o illegalmente esportati (1995); della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001);



Tenendo anche presente la risoluzione 2057 (2015) sul patrimonio culturale in situazioni di crisi e post-crisi, adottata dalla Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 maggio 2015;

Tenuto conto delle Linee Guida internazionali per la prevenzione e la reazione della giustizia penale in relazione alla tratta di beni culturali e altri reati connessi, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 69/196 del 18 dicembre 2014;

Considerando che lo scopo della presente Convenzione è quello di proteggere i beni culturali attraverso la prevenzione e la lotta contro i reati di natura culturale;

Riconoscendo che, per combattere efficacemente reati relativi ai beni culturali, occorre incoraggiare una stretta cooperazione internazionale tra gli Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Scopo, ambito, utilizzo dei termini

Articolo 1 – Scopo della Convenzione

1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di:

- a. prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali, rendendo reati determinati comportamenti;
- b. rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali;
- c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali;

e proteggere in questo modo i beni culturali.

2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione ad opera delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, si istituisce un meccanismo per i seguenti.

Articolo 2 - Campo di applicazione e utilizzo dei termini

1. La presente Convenzione si applica alle attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili.

2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica:

a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie:

(a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico;

(b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale;



- (c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche;
 - (d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;
 - (e) antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni;
 - (f) oggetti di interesse etnologico;
 - (g) beni di interesse artistico, quali:
 - i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);
 - ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale;
 - iii) incisioni originali, stampe e litografie;
 - iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale;
 - (h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni;
 - (i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni;
 - (j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici;
 - (k) elementi di mobilio che hanno più di cento anni e antichi strumenti musicali;
- b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformità all'articolo 1 e all'articolo 11 (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.


Capitolo II - Diritto penale sostanziale

Articolo 3 - Furto e altre forme di appropriazione indebita

Ciascuna Parte provvede affinché le fattispecie penali del furto e le altre forme di appropriazione illegale dei beni previste dal diritto penale nazionale si applichino ai beni culturali mobili.

Articolo 4 - Scavo e rimozione illegali

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato nel proprio ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:
 - a. lo scavo in terreni o sott'acqua con il fine di trovare e rimuovere beni culturali senza l'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo si è svolto;
 - b. la rimozione e la detenzione di beni culturali a seguito di scavi avvenuti senza l'autorizzazione prevista dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato;
 - c. la detenzione illegale di beni culturali mobili ottenuti a seguito di scavi avvenuti in conformità all'autorizzazione richiesta dalla legge dello Stato in cui lo scavo è stato effettuato.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del



Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.

Articolo 5 - Importazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:

- a. rubato in un altro Stato;
- b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione;
- c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformità all'articolo 2 della presente Convenzione;

se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziché sanzioni penali.

Articolo 6 - Esportazione illegale

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato secondo il suo diritto interno l'esportazione di beni culturali mobili, se tale esportazione è vietata o svolta senza l'autorizzazione richiesta dal diritto nazionale ed è commessa intenzionalmente.

2. Ciascuna Parte considera di adottare le misure necessarie per applicare il paragrafo 1 del presente articolo anche ai beni culturali mobili che sono stati importati illegalmente.

Articolo 7 - Acquisizione


1. Ciascuna Parte provvede ad assicurare che l'acquisizione di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte negli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione costituisca un reato secondo la sua legislazione nazionale, quando la persona è a conoscenza della provenienza illecita del bene.

2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'acquisto di quel bene.

Articolo 8 - Immissione sul mercato

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reato l'immissione sul mercato di beni culturali mobili rubati ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione o ottenuti a seguito di scavi, importazioni o esportazioni nelle circostanze descritte agli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione, qualora la persona sia a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale.

2. Ciascuna Parte prende in considerazione l'opportunità di adottare le misure necessarie affinché il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisca un reato anche nel caso in cui la persona avrebbe dovuto conoscere la provenienza illegale del bene culturale se avesse esercitato la dovuta cura e attenzione nell'immettere quel bene sul mercato.



Articolo 9 - Falsificazione di documenti

Ciascuna Parte provvede affinché la formazione di documenti falsi e la alterazione di documenti relativi ai beni culturali mobili costituiscano reati ai sensi della legislazione nazionale, qualora tali azioni perseguano lo scopo di presentare i beni come di provenienza lecita.

Articolo 10 - Distruzione e danni

1. Ciascuna Parte provvede a rendere reati nel suo ordinamento interno i seguenti comportamenti, se commessi intenzionalmente:

- a. la distruzione o il danneggiamento illegale di beni culturali mobili o immobili, indipendentemente dalla proprietà di tali beni;
- b. la rimozione illegale, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento di beni culturali mobili o immobili, al fine di importare, esportare o immettere sul mercato tale elemento in una delle circostanze descritte agli articoli 5, 6 e 8 della presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo o di applicarlo solo in alcuni casi o condizioni specifiche o nei casi in cui il bene culturale sia stata distrutto o danneggiato dal proprietario del bene culturale o con il consenso del proprietario.

Articolo 11 – Concorso e tentativo

1. Ciascuna Parte provvede affinché il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno.

2. Ciascuna Parte provvede affinché il tentativo, posto in essere con intenzionalità, di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.

Articolo 12 – Giurisdizione

1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:

- a. nel suo territorio;
- b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
- c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o
- d. da uno dei suoi cittadini.

2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalità.

3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo.




4. Se più Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria.
5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 13 - Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per reati di cui alla presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su:
 - a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
 - c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.
3. Conformemente ai principi propri dell'ordinamento di ciascuna Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
4. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale di una persona fisica che abbia commesso il reato.

Articolo 14 - Sanzioni e misure

1. Ciascuna Parte provvede affinché i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all'articolo 4 paragrafo 1 lettera a., e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b. e c.), della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della libertà che possono dare luogo all'estradizione.
2. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali:
 - a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale;
 - b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici;
 - c. la messa sotto controllo giudiziario;
 - d. un ordine giudiziario di liquidazione.
3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di:
 - a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione;
 - b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi.
4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale è stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non è più necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformità all'articolo 2 della presente Convenzione.



Articolo 15 - Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte provvede affinché le seguenti circostanze, nella misura in cui esse non facciano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione, conformemente alle rilevanti disposizioni del diritto interno, come circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni relative ai reati di cui alla presente Convenzione:

- a. il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia loro posta in qualità di professionisti;
- b. Il reato è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione di beni culturali mobiliari o immobile, se si è intenzionalmente astenuto dal svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita;
- c. il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- d. l'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla presente Convenzione.

Articolo 16 – Precedenti sentenze adottate da un'altra Parte

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, con riferimento ai reati di cui alla presente Convenzione, le sentenze definitive adottate da un'altra Parte nella definizione delle sanzioni.

Capitolo III - Indagini, procedimento e diritto procedurale

Articolo 17 - Avvio del procedimento

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati di cui alla presente Convenzione non debbano essere subordinati a una denuncia.


Articolo 18 – Indagini

Ciascuna Parte prenderà in considerazione l'opportunità di adottare misure legislative e di altro tipo per garantire che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali o che siano addestrati a tal fine.

Articolo 19 - Cooperazione internazionale in materia penale

1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e in conformità ai rilevanti strumenti e accordi internazionali e regionali applicabili in base ad una legislazione uniforme o alla reciprocità o alla loro legislazione nazionale.

2. Se una Parte per cui l'estradizione o la mutua assistenza legale in materia penale è subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte può, agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della sua legislazione interna, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione o l'assistenza legale in materia penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e può applicare a tal fine, *mutatis mutandis*, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale.



Capitolo IV - Misure di prevenzione e altre misure amministrative**Articolo 20 - Misure a livello nazionale**

Ciascuna delle Parti dovrà, tenendo conto degli obblighi previsti dai trattati internazionali applicabili, adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per:

- a. istituire o sviluppare inventari o banche dati dei propri beni culturali definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione;
- b. introdurre procedure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti, compreso un sistema per il quale l'importazione e l'esportazione di beni culturali mobili siano soggetti all'emissione di certificati specifici;
- c. introdurre disposizioni di due diligence per i concessionari di arte e antichità, case d'asta e altri soggetti coinvolti nel commercio di beni culturali e introdurre l'obbligo di stabilire un sistema di registrazioni per le loro transazioni. Questi registri devono essere messi a disposizione delle autorità competenti in conformità della legislazione nazionale;
- d. istituire un'autorità nazionale centrale o autorizzare le autorità esistenti e istituire altri meccanismi al fine di coordinare le attività connesse alla tutela dei beni culturali;
- e. consentire il monitoraggio e la segnalazione di operazioni sospette o di vendita su Internet;
- f. consentire la segnalazione obbligatoria alle autorità competenti della scoperta casuale di beni culturali appartenenti al patrimonio archeologico;
- g. promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico in materia di protezione dei beni culturali e dei pericoli che i reati contro gli stessi comportano;
- h. garantire che i musei e le istituzioni analoghe la cui politica di acquisizione sia sotto il controllo dello Stato non acquisiscano beni culturali prelevati illecitamente e forniscano informazioni e formazione ai funzionari competenti per la prevenzione e la lotta contro i reati connessi ai beni culturali;
- i. incoraggiare musei e istituzioni simili, la cui politica di acquisizione non sia sotto il controllo dello Stato, a conformarsi alle norme etiche esistenti in materia di acquisizione di beni culturali mobili e comunicare alle competenti autorità ogni sospetto di traffico di beni culturali;
- j. incoraggiare i fornitori di servizi Internet, piattaforme internet e venditori web-based a cooperare per prevenire il traffico di beni culturali, partecipando all'elaborazione e all'attuazione delle politiche rilevanti a tal fine;
- k. impedire che i porti franchi vengano utilizzati per la tratta di beni culturali attraverso misure legislative o incoraggiandoli a stabilire ed attuare efficacemente le norme interne attraverso l'autoregolamentazione;
- l. migliorare la diffusione di informazioni relative a qualsiasi bene culturale che sia stato oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione alle sue autorità doganali e di polizia al fine di prevenire il traffico di questi beni culturali.

Articolo 21 - Misure a livello internazionale

Ciascuna Parte collaborerà nella maniera più ampia possibile al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

- a. promuovere la consultazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda l'identificazione, il sequestro e la confisca di beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e recuperati nel loro territorio;
- b. contribuire alla raccolta internazionale dei dati sulla tratta di beni culturali mobili mediante la condivisione o l'interconnessione di inventari nazionali o banche dati sui beni culturali oggetto di un reato definito dalla presente Convenzione e - o contribuendo a inventari internazionali o database, come il database Interpol sulle opere d'arte rubate;
- c. agevolare la cooperazione allo scopo di proteggere e preservare i beni culturali anche in situazioni di instabilità o conflitto.



Capitolo V - Meccanismo per i seguiti

Articolo 22 - Comitato delle Parti


1. Il Comitato delle Parti è composto da rappresentanti di tutte le Parti della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si terrà entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il suo decimo firmatario che l'abbia ratificata. Esso si riunirà successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Comitato delle Parti può proporre al Comitato dei Ministri modalità per il coinvolgimento di esperti ai fini della piena attuazione della Convenzione.

Articolo 23 - Altri rappresentanti

1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (CDCPP) nominano ciascuno un rappresentante al Comitato delle Parti in modo da contribuire ad un approccio multisetoriale e multidisciplinare.
2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a nominare un rappresentante al Comitato delle Parti, previa consultazione della commissione.
3. I rappresentanti degli organismi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
4. I rappresentanti degli organi competenti ufficiali delle Parti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle norme rilevanti del Consiglio d'Europa.
5. I rappresentanti della società civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al comitato delle parti secondo la procedura stabilita dalle norme pertinenti del Consiglio d'Europa.
6. Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi dal 2 al 5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline.
7. I rappresentanti nominati ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 24 - Funzioni del Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti vigila sull'attuazione della presente Convenzione. Il suo regolamento stabilisce una procedura per valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti agevola la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacità di prevenire e combattere la tratta di beni culturali. Il Comitato può avvalersi delle competenze di altri Comitati e organi del Consiglio d'Europa.
3. Inoltre, il Comitato delle Parti, se del caso, può:
 - a. agevolare l'effettivo uso e attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di eventuali problemi che possono sorgere e gli effetti di qualunque dichiarazione o riserva sollevata conformemente alla presente Convenzione;



- b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni su importanti sviluppi giuridici, politici o tecnologici;
 - c. formulare raccomandazioni specifiche alle Parti in merito all'attuazione della presente Convenzione.
4. Il Comitato europeo per i problemi della criminalità e il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio sono tenuti periodicamente informati sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo VI - Rapporti con altri strumenti internazionali

Articolo 25 - Rapporti con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali alle quali le Parti della presente Convenzione sono Parti o diventano Parti e che contengono disposizioni sulla stessa materia disciplinata dalla Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti decidano di disciplinare le stesse materie trattate nella presente Convenzione diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione, devono farlo in modo non incompatibile con gli obiettivi e i principi della stessa.
2. Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro sui temi trattati dalla Convenzione al fine di completare o rafforzare le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi contenuti nella stessa.

Capitolo VII - Modifiche alla convenzione

Articolo 26 - Modifiche

1. Tutte le proposte di modifica della presente Convenzione presentate da una Parte sono comunicate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesse da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e a qualsiasi Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente a quanto previsto dall'articolo 28.
2. Ogni modifica proposta da una Parte è comunicata al Comitato europeo per i problemi della criminalità e al Comitato direttivo per la cultura, l'eredità e il paesaggio che presentano al Comitato delle Parti la loro opinione sulla modifica.
3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina la proposta di emendamento e il parere presentato dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.
5. Qualsiasi modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di aver accettato la modifica.

Capitolo VIII - Clausole finali

Articolo 27 - Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.



2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità delle disposizioni del precedente paragrafo.
4. Per ogni firmatario che successivamente esprimerà il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, la stessa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 28 - Adesione alla Convenzione


1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può, dopo aver consultato tutti gli Stati contraenti e aver ottenuto il loro consenso unanime, invitare anche gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi con una decisione adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto a partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori in cui vuole applicare la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali sia responsabile o autorizzato ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione di cui ai due paragrafi precedenti può essere revocata per ogni singolo territorio con dichiarazione notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 30 – Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più delle riserve di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, paragrafo 3, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva è ammessa in relazione a nessun'altra disposizione della Convenzione.
2. Una Parte che abbia sollevato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.



3. Una Parte che ha apposto una riserva su una disposizione della presente Convenzione non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da nessun'altra Parte. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può richiedere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui l'abbia accettata.

Articolo 31 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 32 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, a qualsiasi firmatario, a qualsiasi Stato contraente e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a. qualsiasi firma;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 27, paragrafi 3 e 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 2;
- d. ogni emendamento adottato a norma dell'articolo 26 e la data di entrata in vigore di tale emendamento;
- e. qualsiasi riserva e revoca di riserva formulate a norma dell'articolo 30;
- f. qualsiasi denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 31;
- g. qualsiasi altra azione, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Nicosia, il giorno 19 maggio 2017, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2065):

Presentato dal sen. Gianluca Ferrara il 14 gennaio 2021.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente il 25 febbraio 2021, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª commissione (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 marzo 2021 e il 22 giugno 2021.

Esaminato in aula e approvato il 13 ottobre 2021.


Camera dei deputati (atto n. 3326):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente il 20 ottobre 2021, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio, tesoro e programmazione) e VII (cultura, scienza e istruzione).

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 novembre 2021 e il 16 dicembre 2021.

Esaminato in aula il 10 gennaio 2022; approvato definitivamente il 12 gennaio 2022.

22G00009



MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 1° ottobre 2021, n. 241.

Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

D'INTESA CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato», e, in particolare, il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64);

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali, con regolamento adottato ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica [...] si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;

Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, recante «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato» e, in particolare, l'articolo 14, che istituisce le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa allo stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia, Bolzano, Trieste, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari), la cui permanenza in vigore è stata individuata come indispensabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e, in particolare, gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41, 42, 43, 44, 122, 123, 124 e 125;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera o), ai sensi del quale la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali «coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato», nonché l'articolo 19, comma 2, lettera f), ai sensi del quale la Direzione generale Archivi «elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche»;

Visto il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 29 maggio 2019, recante «Ricostituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi»;

Acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, reso nella riunione del 31 marzo 2020;

Acquisite le intese del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 28 settembre 2021;

ADOPTA
il seguente regolamento:


Capo I

FINALITÀ DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E
DIPLOMATICA

Art. 1.

Funzioni

1. Le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, di seguito denominate Scuole, provvedono alla formazione dei funzionari



archivisti di Stato e degli operatori degli archivi storici e correnti, sia pubblici sia privati, sviluppando competenze e conoscenze tecnico-scientifiche di livello avanzato.

Art. 2.

Corsi organizzati e titoli rilasciati

1. Le Scuole organizzano corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale.

2. Le Scuole organizzano, altresì, corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, di durata non superiore all'anno, con prova finale, destinati al personale delle pubbliche amministrazioni e di enti privati.

3. Le Scuole possono organizzare i corsi di cui al comma 2 anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati o su iniziativa delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche ed, eventualmente, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o altri enti pubblici e privati, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli Archivi di Stato. Tali corsi sono organizzati in ragione delle esigenze formative individuate nell'ambito di specifici accordi con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati interessati.

4. Le Scuole rilasciano rispettivamente:

a) il diploma di specializzazione per gli archivisti di cui al comma 1;

b) l'attestato di superamento della prova finale dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di cui al comma 2.

5. L'accesso ai corsi di cui al comma 2 è riservato prioritariamente al personale delle pubbliche amministrazioni.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE

Art. 3.

Sedi delle Scuole

1. Le Scuole hanno sede presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.

Art. 4.

Organi delle Scuole e loro compiti

1. Sono organi delle Scuole:

a) il Direttore;

b) il Consiglio didattico.

2. Le funzioni di Direttore sono svolte dal Direttore dell'Archivio di Stato presso cui è istituita la Scuola. Il Direttore si avvale, per le attività di segreteria della Scuola, di una unità interna all'istituto. Sia le funzioni di direzione sia le attività di segreteria non determinano alcun onere per la finanza pubblica, in quanto svolte da personale di ruolo dell'amministrazione.

3. Il Consiglio didattico è presieduto dal Direttore della Scuola ed è composto dai titolari degli insegnamenti attivati. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri in materia di organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e formative.

4. Alle riunioni del Consiglio didattico in cui sono esaminati i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale sono ammessi a partecipare anche il Soprintendente archivistico e bibliografico competente per territorio, o un suo delegato, nonché i rappresentanti designati dagli enti che hanno sottoscritto accordi con le Scuole ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con oneri a loro carico.

Art. 5.

Organizzazione didattica

1. Gli insegnamenti delle Scuole si distinguono in obbligatori e facoltativi, come indicato nella Tabella A allegata al presente decreto. Al fine di garantire l'uniformità dei piani formativi, gli insegnamenti obbligatori sono gli stessi in tutte le Scuole.

2. Il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il relativo Consiglio didattico, predispone ogni anno il piano degli insegnamenti opzionali, da individuare prioritariamente tra quelli indicati nella Tabella A. Le Scuole, su parere del Consiglio didattico, possono inserire ulteriori insegnamenti opzionali, collegati alla storia locale e ai fondi archivistici conservati.

3. Lo svolgimento dell'attività didattica può avvenire anche mediante insegnamento a distanza per mezzo di sistemi informatici, per un numero di ore comunque non superiore al 25% delle ore complessive di didattica.

4. Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti è subordinato al superamento degli esami di profitto di cui alla Tabella A e di quelli eventualmente attivati ai sensi del comma 2, secondo periodo, per un numero di crediti non inferiore a 120.

5. Il diploma di specializzazione per archivisti è valido ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Capo III

MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 6.

Titoli per l'accesso

1. Sono ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, previo superamento della prova di ammissione di cui all'articolo 7.

2. L'ammissione ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale di durata annuale di cui all'articolo 2, comma 2, avviene sulla base della valutazione comparativa dei *curricula*, inviati dagli interessati,



da parte del Consiglio didattico di cui all'articolo 4. Sono presi in considerazione, in ordine di priorità, i richiedenti l'ammissione ai corsi che siano in possesso di:

- a) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b) laurea triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 7.

Modalità di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti

1. Il numero degli studenti ammessi ai corsi di specializzazione per archivisti di durata biennale di cui all'articolo 2, comma 1, non può superare il numero massimo determinato, annualmente, da ciascuna delle Scuole in riferimento alle relative disponibilità logistiche e organizzative.

2. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e abbiano superato una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico, nonché una prova di traduzione dal latino di un documento edito di età medioevale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria di cui al comma 4.

3. Per la definizione del contenuto e per l'espletamento e la valutazione delle prove, è istituita una commissione formata dal Direttore e da due docenti di ciascuna Scuola, nominati dal medesimo Direttore. Ai membri delle commissioni di esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.

4. Per ciascuna delle prove è attribuita una votazione in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta è di almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni è formata la graduatoria di accesso.

5. Gli aspiranti all'ammissione ai corsi presentano domanda ai Direttori delle Scuole entro il 5 settembre di ciascun anno.

6. Le prove di ammissione si svolgono, presso tutte le Scuole, il 1° ottobre di ogni anno. Se il 1° ottobre è un giorno festivo, le prove sono posticipate al primo giorno utile successivo.

7. I dipendenti del Ministero della cultura, inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purché in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammessi ai corsi anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere le prove di ammissione.

8. Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, che hanno superato la prova di ammissione ai corsi di specializzazione per archivisti, possono essere ammessi ai corsi anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.

Art. 8.

Iscrizione

1. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e gli iscritti ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 2, concorrono alle spese sostenute dalle Scuole per l'erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici loro forniti mediante rimborsi determinati nei relativi bandi dal Direttore di ciascuna Scuola sulla base dei criteri stabiliti dal Direttore generale Archivi.

2. Entro il 10 ottobre di ogni anno, il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale iscrizione al secondo anno degli allievi che abbiano frequentato il primo anno presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso una Scuola equipollente di cui al comma 3, anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili.

3. Ai fini del comma 2, sono considerate equipollenti la Scuola vaticana di paleografia, archivistica e diplomatica di durata biennale, istituita presso l'Archivio Apostolico Vaticano, e le Scuole di alta specializzazione in archivistica e biblioteconomia, con indirizzo archivistico, istituite presso le Università statali.

Capo IV

FREQUENZA, ESAMI E TRASFERIMENTI

Art. 9.

Obbligo di frequenza

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalità a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico.

2. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalità a distanza.

Art. 10.


Esami di profitto e prova finale

1. Gli esami di profitto, sia per gli iscritti ai corsi di specializzazione sia per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche.

2. La votazione di ogni esame di profitto è espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se la votazione è di almeno diciotto trentesimi.

3. Le commissioni d'esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Ai membri delle commissioni d'esame non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.

4. Gli esami di profitto si svolgono, nell'arco dell'anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il Consiglio didattico.



5. Per gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è prevista una prova finale, consistente nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d'insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione può attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore di ciascuna Scuola, sentito il rispettivo Consiglio didattico.

6. La votazione finale del corso di specializzazione è espressa in centocinquesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma è pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La Commissione d'esame può conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquesimi.

7. Agli allievi dei corsi di specializzazione che hanno sostenuto la prova finale le Scuole rilasciano, oltre al diploma, una certificazione comprensiva della votazione finale e dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.

8. Per gli iscritti ai corsi di formazione e aggiornamento per la gestione documentale, il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), è subordinato al superamento di una prova finale, scritta o orale, sulle materie oggetto del corso.

9. Agli allievi dei corsi di cui al comma 8 le Scuole rilasciano, oltre all'attestato di superamento della prova finale, una certificazione comprensiva dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.

Art. 11.

Trasferimento infrannuale in altre Scuole

1. Gli studenti, sia dei corsi di specializzazione sia dei corsi di formazione, iscritti presso una delle Scuole, possono, per documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso altra Scuola fra quelle istituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.

2. L'istanza di trasferimento è presentata al Direttore della Scuola presso cui lo studente è iscritto. Il Direttore della Scuola trasmette l'istanza, corredata del proprio nulla osta, al Direttore della Scuola presso la quale è richiesto il trasferimento.

3. Il Direttore della Scuola presso cui è richiesto il trasferimento, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale trasferimento, nei limiti dei posti disponibili.

4. Lo studente trasferito ha diritto all'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza.

Capo V

INSEGNAMENTI E INCARICHI DI DOCENZA

Art. 12.

Piano formativo

1. Gli insegnamenti, sia obbligatori sia facoltativi, attivabili presso ciascuna Scuola costituiscono il piano dell'offerta formativa.

2. Un insegnamento può essere organizzato in uno o più moduli a contenuto differenziato, ciascuno equivalente a non meno di 3 crediti.

3. Gli Archivi di Stato presso i quali hanno sede le Scuole assicurano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disponibilità e l'adeguata assistenza ai docenti e agli studenti per l'utilizzazione del materiale archivistico necessario allo svolgimento dei corsi.

Art. 13.

Conferimento degli incarichi di docenza

1. I Direttori delle Scuole pubblicano sul rispettivo sito istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bando per il conferimento degli incarichi di docenza e trasmettono alla Direzione generale Archivi, entro il 31 maggio successivo, le domande pervenute.

2. Il Direttore generale Archivi trasmette al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi le domande pervenute, ai fini di una valutazione dei titoli presentati. Il Comitato formula un parere, valutando le domande, a parità di titoli, secondo il seguente ordine di priorità:

a) personale del Ministero della cultura, con priorità per quello con residenza nella città sede della Scuola;

b) personale di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) personale esterno alle pubbliche amministrazioni, per incarichi di insegnamento, nel rispetto della disciplina per il conferimento di incarichi esterni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Direttore generale Archivi, entro il 15 luglio di ogni anno, approva il piano dei conferimenti degli incarichi di docenza e nomina i docenti.


4. Gli incarichi di docenza hanno durata corrispondente a quella dell'insegnamento nell'ambito del corso e decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo.

5. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, ai membri del Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi non spettano compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 14.

Retribuzione dei docenti

1. Gli incarichi di docenza presso le Scuole sono gratuiti.



2. Il personale del Ministero della cultura e di altre pubbliche amministrazioni è considerato in servizio durante l'orario di insegnamento e ha diritto al rimborso delle spese di missione qualora l'insegnamento abbia luogo in una sede diversa da quella di servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'onere per le spese di missione del personale docente non può eccedere l'importo complessivo dello stanziamento assegnato per il funzionamento delle Scuole.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Ai corsi di archivistica, paleografia e diplomatica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi, sino alla loro conclusione, la normativa già vigente fino alla medesima data.

2. Le Scuole organizzano, entro un anno dalla conclusione dell'ultimo dei corsi di cui al comma 1, una sessione di esame suppletiva per il conseguimento del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono equipollenti a quelli conseguiti in applicazione del presente regolamento.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2021

Il Ministro: FRANCESCHINI

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA


Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2831

Tabella A


Insegnamenti previsti per il Corso di specializzazione per archivisti

Gli insegnamenti del gruppo A (54 crediti) sono obbligatori per tutti gli allievi. Gli insegnamenti del gruppo B (30 crediti) si riferiscono agli allievi che seguono gli insegnamenti dell'indirizzo paleografico. Gli insegnamenti del gruppo C (30 crediti) riguardano gli studenti dell'indirizzo contemporaneistico. Gli insegnamenti del gruppo D (18 crediti) sono considerati opzionali. Tra gli insegnamenti opzionali sono compresi anche quelli del gruppo C per gli allievi dell'indirizzo paleografico e quelli del gruppo B per gli allievi dell'indirizzo contemporaneistico. La prova finale dà diritto a 18 crediti.

GRUPPO A Inse- gnamenti obbligatori	Crediti Corsi	Contenuti dei corsi	Anno
	18 (a = 6) (b = 6) (c = 6)	Archivistica generale: a) Teoria archivistica b) Storia degli archivi e dell'archivistica; c) Legislazione archivistica, organizzazione degli archivi tutela e prassi amministrativa.	I/II
	6	Archivistica tecnica: approfondimento critico, discussione e applicazione dei metodi archivistici tradizionali e innovativi per acquisizione, gestione, ordinamento, selezione, scarto, riordino, descrizione, trattamento e fruizione degli archivi; standard descrittivi.	II
	6	Metodologie per l'edizione critica dei documenti medievali, moderni e contemporanei.	I
	6	Storia delle istituzioni pre e post-unitarie.	II
	6	Elementi di diritto pubblico con elementi di contabilità pubblica	I



	6	Sistemi di archivi digitali (sistemi di informatizzazione di documenti e immagini, reti, <i>database</i> e strumenti di ricerca sicurezza informatica, valutazione dei SW, strumenti previsti dal CAD, formati proprietari e liberi, riuso, metodologie per lavorare in rete, conservazione del digitale).	I	GRUPPO C Insegnamenti dell'indirizzo contemporaneistico			
54 crediti	6	Progettazione e organizzazione di un servizio archivistico; analisi e discussione di <i>case studies</i> ; tirocini o <i>stages</i> in strutture esterne.	II		12	Diplomatica del documento contemporaneo: analisi dei documenti otto-novecenteschi degli Stati italiani pre-unitari e dello Stato post-unitario (in coordinamento con la storia delle istituzioni); Il documento digitale: aspetti strutturali/diplomatici e tecnici.	I/II
					6	Trattamento delle fonti fotografiche, orali e audiovisive.	II
GRUPPO B Insegnamenti dell'indirizzo paleografico							
	12	Diplomatica: aspetti generali; approfondimento critico e analisi della storia delle cancellerie attive nello Stato preunitario o negli Stati preunitari della regione in cui opera la Scuola; esame critico delle rispettive tipologie documentarie (in coordinamento con la storia delle istituzioni)	I/II	30 crediti	12	Teoria e metodi del <i>records management</i> : sistemi di gestione documentale e standard nazionali e internazionali, progettazione di sistemi di gestione documentale e reingegnerizzazione dei processi e sistemi (aspetti archivistici, amministrativi e tecnologici), con analisi critica di casi; Gestione e conservazione di archivi digitali: teoria, politiche culturali e amministrative, tecniche, strategie d'intervento.	I/II
	12	Paleografia latina: nozioni generali; modulo funzionale alla lettura di documenti medievali e moderni; esercitazioni pratiche di lettura e trascrizione.	I/II	GRUPPO D Insegnamenti opzionali			
30 crediti	6	Storia del diritto medievale e moderno. Storia delle istituzioni dello stato preunitario della regione in cui opera la Scuola	II		6	Scienze ausiliarie dell'archivistica con particolare riferimento allo Stato pre-unitario o degli Stati pre-unitari della regione in cui opera la Scuola (cronologia e metrologia, araldica e diritto nobiliare, sigillografia)	I
					6	Storia dell'Italia contemporanea	I



	6	Storia delle relazioni internazionali	I
	6	Principi di conservazione e restauro dei supporti tradizionali. Organizzazione e gestione dei depositi archivistici. Sicurezza.	I
	6	Comunicazione e valorizzazione culturale del patrimonio archivistico e costruzione di siti istituzionali.	I
Fino a 18 crediti	6	Principi e metodi generali di discipline biblioteconomiche e museali; prospettive interdisciplinari di cooperazione ai fini della tutela e valorizzazione integrata del patrimonio culturale-	I
	18	PROVA FINALE	II
	120	CREDITI TOTALI	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,

ca, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il Titolo II, Capo V (articoli da 58 a 64) del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato» reca: «Personale».

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). — 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.»



— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»:

«Art. 14 (*Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale*). — Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»:

«Art. 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*). — 1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.

2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

3. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per «disposizioni legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;

b) per «pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, è avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;

c) per «anche se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;

d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»

— Si riportano gli articoli 2, 10, 20, 21, 30, 41, 42, 43, 44, 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»:

«Art. 2 (*Patrimonio culturale*). — 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.»

«Art. 10 (*Beni culturali*). — 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;



d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.»

«Art. 20 (*Interventi vietati*). — 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.»

«Art. 21 (*Interventi soggetti ad autorizzazione*). — 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»

«Art. 30 (*Obblighi conservativi*). — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.»

«Art. 41 (*Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali*). — 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.»

«Art. 42 (*Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali*). — 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

3-bis.»

«Art. 43 (*Custodia coattiva*). — 1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituire sezione separata. In alternativa,



il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

«Art. 44 (*Comodato e deposito di beni culturali*). — 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.

2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.»

«Art. 122 (*Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti*). — 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

[b-bis) Abrogata]

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.»

«Art. 123 (*Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati*). — 1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la

commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.

2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.»

«Art. 124 (*Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti*). — 1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.

2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.»

«Art. 125 (*Declaratoria di riservatezza*). — 1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.»

— Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

— Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000».

— Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato».

— Si riportano gli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»:

«Art. 15 (*Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali*). — 1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

2. Il Direttore generale, in particolare:


a) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;

a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale;

b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attività culturali; gestisce la banca dati della formazione;



e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;

f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

i) predisporre ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

l) predisporre annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità di restauratore, nonché degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresì, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

t) coordina le attività di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi;

u) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

4. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

«Art. 19 (Direzione generale Archivi). — 1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

e) predisporre linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;

g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;

h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;


i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;



p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.

4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonché con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library.

5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»:

«Art. 14 (*Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale*). — Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»

Note all'art. 3:

— Si riporta la Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»:

«TABELLA B

ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE
SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

1) Torino;	7) Genova;	13) Roma;
2) Milano;	8) Parma;	14) Napoli;
3) Mantova;	9) Modena;	15) Bari;
4) Venezia;	10) Bologna;	16) Palermo;
5) Bolzano;	11) Firenze;	17) Cagliari;
6) Trieste;	12) Perugia».	

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»:

«Art. 31 (*Direzione delle sezioni separate d'archivio*). — La direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivista, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorché si tratti di:


- archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
- archivi delle Province;
- archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
- consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 30;
- archivi che il Ministro per l'interno su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.»

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»:

«Art. 30 (*Obblighi conservativi*). — 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal sovrintendente.

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.



4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.»

Note all'art. 6:

— Il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000»:

«Art. 1 (*Principi generali*). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.

2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolare la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.»

«Art. 3 (*Interventi dello Stato*). — 1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalisti e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli archivi di Stato e ai corsi

di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»:

«Art. 14 (*Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale*). — Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.

Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»

Note all'art. 13:

— Si riportano gli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 7 (*Gestione delle risorse umane*) (Art. 7 del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.lgs. n. 387 del 1998). — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al



luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater*.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-*quinqües*. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

«Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) (Art. 58 del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.lgs. n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del D.lgs. n. 387 del 1998). —

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché,

per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;



f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»

Note all'art. 17:

— Gli articoli da 58 a 64, abrogati dal presente regolamento, sono compresi nel titolo II, Capo IV del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante «Regolamento per gli Archivi di Stato».

— Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1687, reca: «Modificazione al regolamento per gli archivi di Stato approvato con R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163».

22G00013



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2022.

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere *m*), *q*) e *r*), e comma 3, e 118 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che all'art. 9 reca disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-*bis*, comma 3, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenute;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» (SSN);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e in particolare l'art. 2, recante «Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 9;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art. 50, recante la «Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni», che prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la disponibilità e l'accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'art. 64, relativo al «Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), e l'art. 64-*bis*, recante «Accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione», che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l'app IO, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di PagoPA S.p.a.;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e, in particolare, il comma 15, concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi (TS-CNS);

Visto l'art. 12, recante «Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci»;

Visto l'art. 6, recante «Sistema di allerta COVID-19», del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori



misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19», che istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19;

Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne disciplinano la relativa attuazione;

Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020, che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che all'art. 34, comma 9-quater, prevede l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della salute;

Visto l'art. 42, recante «Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19», del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che disciplina il sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», che prevede che le disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione delle certificazioni verdi COVID-19, introdotte dallo stesso, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha prorogato lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 16 ottobre 2013, n. 243, recante «Modalità di consegna, da parte delle aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 11 novembre 2015, n. 263, recante «Disciplina di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 5 novembre 2018, n. 257, che disciplina il funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante «Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 8 giugno 2020, n. 144, che prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria per le finalità di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;



Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 15 febbraio 2021, n. 38, che dispone l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 relativa alle «Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19», pubblicata sul portale istituzionale del Ministero della salute, che individua le condizioni cliniche documentate necessarie ad ottenere l'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e le modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35444 del 5 agosto 2021 relativa alla «Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR»;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 43366 del 25 settembre 2021 relativa alla «Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19» al 30 novembre 2021, in cui è precisato che non è «necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)»;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 53922 del 25 novembre 2021 relativa alla «Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 dicembre 2021;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 59069 del 23 dicembre 2021, relativa alla «Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 gennaio 2022;

Ritenuto che per l'emissione delle certificazioni digitali di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e per la loro acquisizione e verifica digitale possa essere utilizzata la Piattaforma nazionale-DGC opportunamente alimentata per il tramite del Sistema TS;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18;

Decreta:

Capo I

PARTE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC, per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19, interoperabili a livello europeo, e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli articoli 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

c) «vaccinazione»: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

d) «certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell'assistito, dai medici USMAF o dai medici SASN, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

e) «codice a barre bidimensionale (QR code)»: strumento per memorizzare e rappresentare, in un formato visivo leggibile solo meccanicamente, le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;



f) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g) «Sistema TS»: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

i) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze;

j) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: «qualcosa di conosciuto», come una password o un PIN; «qualcosa di posseduto», come una smart card oppure un token crittografico; «qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona»;

k) «sigillo elettronico», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

l) «sigillo elettronico avanzato», un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all'art. 36 del regolamento UE n. 2014/910;

m) «sigillo elettronico qualificato», un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

n) «SASN»: i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

o) «USMAF»: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

p) «assistito»: il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria;

q) «MMG/PLS»: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;

r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;

s) «verificatore»: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19 e delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

t) «identificativo univoco»: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;

u) «Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)»: codice rilasciato dal Sistema TS in fase di generazione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 che identifica univocamente la certificazione nel Sistema TS;

v) «App Immuni»: applicazione mobile per il *contact tracing* digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

w) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.


Art. 3.

Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;
- c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19; e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
 - d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
 - e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
 - f) la data di inizio validità della certificazione;
 - g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
 - h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
 - i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
 - j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

2. I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



3. Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente articolo e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C.

Capo II

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC PER LE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Art. 4.

Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili, oltre alle funzioni e servizi descritti nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, le funzioni e i servizi descritti nell'Allegato B al presente decreto, relativi a:

a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;

b) generazione e cessazione della validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

c) messa a disposizione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;

d) verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e) messa a disposizione dei dati trattati per finalità epidemiologiche;

f) messa a disposizione dei dati trattati per finalità di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati medesimi.

Art. 5.

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B.

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:

a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;

b) medici USMAF e medici SASN,

e consente la stampa ovvero l'invio tramite posta elettronica di dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al comma 3, complete della motivazione clinica dell'esenzione, da fornire su richiesta all'interessato.

3. Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV).

4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono rimesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

5. La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti.

6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal comma 2 per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.


7. La Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 eventualmente già rilasciate e ancora in corso di validità, secondo le modalità descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei casi ivi previsti.

8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 2 accerti il venire meno della specifica condizione clinica riportata sul documento di cui all'art. 3, comma 3, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.

Art. 6.

Accesso ai dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. Per garantire, a fini di sanità pubblica, nell'ambito del piano nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, il monitoraggio delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate e l'elaborazione di



indicatori epidemiologici a livello nazionale, regionale e aziendale, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e lo scambio di informazioni con gli organismi comunitari ed internazionali e la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle altre relazioni o rapporti di carattere nazionale, le competenti unità organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute hanno accesso ai dati delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 registrati nel Sistema TS, in forma aggregata, attraverso idonea reportistica.

2. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle anagrafi regionali vaccinali con le mancate vaccinazioni, nonché per finalità epidemiologiche e di verifica della correttezza, congruità e veridicità dei dati, il Sistema TS, con le modalità riportate nell'Allegato C, mette a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano le informazioni su base individuale relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dai medici del proprio territorio e quelle emesse, per i propri residenti, in una regione o in una provincia autonoma diversa da quella di residenza.

3. Per la verifica della correttezza, congruità e veridicità dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, la Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute accedono ai dati, su base individuale, delle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19, attraverso una funzione di interrogazione puntuale che il Sistema TS mette a disposizione del Ministero della salute, secondo le modalità previste nell'allegato C al presente decreto.

Art. 7.

Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e del codice a barre interoperabile

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'art. 9, è prevista l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell'Allegato B.

Art. 8.

Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico

1. L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato B del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 17 giugno 2021, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.

Art. 9.

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;

b) Fascicolo sanitario elettronico;

c) App Immuni;

d) App IO;

e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno, nonché di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto.

2. Le modalità di accesso alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell'Allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 che prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.



Art. 10.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto dell'obbligo vaccinale

1. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazioni verdi COVID-19, stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche effettuate con le modalità automatizzate descritte negli Allegati G e H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 forniscono il medesimo esito del caso di possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

3. L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica di cui al comma 1, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

4. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

5. In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale, effettuate con le modalità automatizzate descritte negli Allegati G, I, L e M del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.

Art. 11.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2

1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 è effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sistema TS rende disponibile le funzionalità di interrogazione puntuale per la verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato.

3. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le finalità indicate nel presente articolo.

Capo III

TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
INFORMATIVA E MISURE DI SICUREZZA

Art. 12.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.


3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.

4. Il Ministero della salute designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'app IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Art. 13.

Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati



dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove prevista, ovvero alla cessazione della vigenza delle norme in materia delle certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'art. 8 del presente decreto.

3. In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso il servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all'interessato.

Art. 14.

Misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati è effettuato adottando le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, descritte nell'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

Capo IV

AGGIORNAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 15.

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti *web* del Ministero della salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema TS del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici del Sistema TS e della Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009, e dei relativi accordi convenzionali attuativi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 4 febbraio 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'innovazione tecnologica
e della transizione digitale*
COLAO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registra-
zione n. 236

AVVERTENZA:

Gli allegati al suddetto decreto sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della salute al seguente indirizzo: <https://www.salute.gov.it/>

22A00988



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2022.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 18 gennaio 2022, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 25952 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visti i decreti ministeriali nn. 3644 e 3645 del 19 gennaio 2022 che hanno ratificato l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, riservata ai soli operatori specialisti di titoli di Stato, attraverso il sistema telematico di negoziazione, effettuata il 18 gennaio 2022, con regolamento 20 gennaio 2022;

Vista la nota n. 3679 del 19 gennaio 2022 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 18 gennaio 2022 è stata effettuata la citata operazione di emissione di buoni del Tesoro poliennali, con regolamento il 20 gennaio 2022 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 8 dei predetti decreti del 19 gennaio 2022, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 18 gennaio 2022 l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, mediante il sistema telematico di negoziazione, dei seguenti titoli di Stato:

BTP 2,25% 1° marzo 2016/1° settembre 2036 tredicesima tranche - cod. IT0005177909 per nominali euro 785.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 108,276;

BTP 0,95% 1° giugno 2021/1° dicembre 2031 - ottava tranche - cod. IT0005449969 per nominali euro 965.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 96,713.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato effettuata il 18 gennaio 2022, è la seguente:

Titoli emessi	Importo nominale in circolazione
- BTP 2,25% 01.03.2016/01.09.2036 (IT0005177909)	16.178.000.000,00
- BTP 0,95% 01.06.2021/01.12.2031 (IT0005449969)	19.715.000.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A00765

DECRETO 28 gennaio 2022.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia nella giornata del 5 gennaio 2022.

IL DIRETTORE

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA


Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota prot. n. 25 del 4 gennaio 2022, con la quale la direttrice dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato



il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, nella giornata del 5 gennaio 2022, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota prot. n. 60 dell'11 gennaio 2022, con la quale, la direttrice dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia nella giornata del 7 gennaio 2022;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nella giornata del 5 gennaio 2022, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Calabria, che con nota prot. n. 26 del 18 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia nella giornata del 5 gennaio 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il direttore: SIRIANNI

22A00766

DECRETO 28 gennaio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 16.940 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;


Visti i propri decreti in data 28 ottobre e 29 novembre 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% avente godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.



I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 gennaio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI


22A00795

DECRETO 28 gennaio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si



prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 gennaio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 16.940 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 29 luglio, 30 agosto, 28 ottobre, 29 novembre e 9 dicembre 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito CCTeu), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di un'undicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,65%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,064%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.


Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 gennaio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2022.



Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centonove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° febbraio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,126% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2022, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A00796

DECRETO 31 gennaio 2022.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Genova nella giornata del 13 gennaio 2022.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 52 del 12 gennaio 2022, con la quale la responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Genova ha anticipatamente comunicato il mancato funzionamento della medesima Commissione, nella giornata del 13 gennaio 2022, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota n. 126 del 24 gennaio 2022, con la quale, la responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Genova ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 14 gennaio 2022;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nella giornata del 13 gennaio 2022, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Liguria, che con la nota prot n. 2650 datata 28 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Genova nella giornata del 13 gennaio 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2022

Il direttore: SIRIANNI

22A00767



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2021.

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021. (Decreto n. 1324/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto l'art. 1, comma 954, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera *e*) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilità delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;

Visto, inoltre, il comma 955 dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera *b*), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approva-

to con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 al n. 2450, recante la determinazione del «costo standard per studente in corso 2021-2023», differenziato per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;


Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali «... valutano la condizione economica degli iscritti ... e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalità del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioè medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Ravvisata, altresì, la necessità di stabilire la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali aventi sede nella medesima zona geografica;



Decreta:

Art. 1.

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale
e laurea magistrale a ciclo unico

Area disciplinare corsi istruzione	Zona geografica nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Medica	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900
Sanitaria	euro 3.900	euro 2.900	euro 2.700
Scientifico-tecnologica	euro 3.700	euro 2.900	euro 2.600
Umanistico-sociale	euro 3.200	euro 2.800	euro 2.500

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

Spesa massima detraibile	Zona geografica nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 198



Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare

CORSI DI LAUREA

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Sanitaria	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione
Sanitaria	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche
Sanitaria	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	L-13	Scienze biologiche
Scientifico-Tecnologica	L-17	Scienze dell'architettura
Scientifico-Tecnologica	L-2	Biotechnologie
Scientifico-Tecnologica	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
Scientifico-Tecnologica	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
Scientifico-Tecnologica	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia
Scientifico-Tecnologica	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Scientifico-Tecnologica	L-26	Scienze e tecnologie alimentari
Scientifico-Tecnologica	L-27	Scienze e tecnologie chimiche
Scientifico-Tecnologica	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-Tecnologica	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
Scientifico-Tecnologica	L-30	Scienze e tecnologie fisiche
Scientifico-Tecnologica	L-31	Scienze e tecnologie informatiche
Scientifico-Tecnologica	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scientifico-Tecnologica	L-34	Scienze geologiche
Scientifico-Tecnologica	L-35	Scienze matematiche
Scientifico-Tecnologica	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
Scientifico-Tecnologica	L-4	Disegno industriale
Scientifico-Tecnologica	L-41	Statistica



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Scientifico-Tecnologica	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	L-7	Ingegneria civile e ambientale
Scientifico-Tecnologica	L-8	Ingegneria dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	L-9	Ingegneria industriale
Scientifico-Tecnologica	L-P01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
Scientifico-Tecnologica	L-P02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali
Scientifico-Tecnologica	L-P03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	L-Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Umanistico-Sociale	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia
Umanistico-Sociale	L-1	Beni culturali
Umanistico-Sociale	L-10	Lettere
Umanistico-Sociale	L-11	Lingue e culture moderne
Umanistico-Sociale	L-12	Mediazione linguistica
Umanistico-Sociale	L-14	Scienze dei servizi giuridici
Umanistico-Sociale	L-15	Scienze del turismo
Umanistico-Sociale	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Umanistico-Sociale	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Umanistico-Sociale	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione
Umanistico-Sociale	L-20	Scienze della comunicazione
Umanistico-Sociale	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
Umanistico-Sociale	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Umanistico-Sociale	L-33	Scienze economiche
Umanistico-Sociale	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Umanistico-Sociale	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Umanistico-Sociale	L-39	Servizio sociale
Umanistico-Sociale	L-40	Sociologia
Umanistico-Sociale	L-42	Storia
Umanistico-Sociale	L-5	Filosofia
Umanistico-Sociale	L-6	Geografia
Umanistico-Sociale	DS/1 (ex D.M. 509/1999)	Scienze della difesa e della sicurezza
Umanistico-Sociale	L/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza



CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Sanitaria	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche
Sanitaria	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Sanitaria	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
Sanitaria	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico-Tecnologica	LM-10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali
Scientifico-Tecnologica	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	LM-12	Design
Scientifico-Tecnologica	LM-17	Fisica
Scientifico-Tecnologica	LM-18	Informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
Scientifico-Tecnologica	LM-21	Ingegneria biomedica
Scientifico-Tecnologica	LM-22	Ingegneria chimica
Scientifico-Tecnologica	LM-23	Ingegneria civile
Scientifico-Tecnologica	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
Scientifico-Tecnologica	LM-25	Ingegneria dell'automazione
Scientifico-Tecnologica	LM-26	Ingegneria della sicurezza
Scientifico-Tecnologica	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
Scientifico-Tecnologica	LM-28	Ingegneria elettrica
Scientifico-Tecnologica	LM-29	Ingegneria elettronica
Scientifico-Tecnologica	LM-3	Architettura del paesaggio
Scientifico-Tecnologica	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
Scientifico-Tecnologica	LM-31	Ingegneria gestionale
Scientifico-Tecnologica	LM-32	Ingegneria informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-33	Ingegneria meccanica
Scientifico-Tecnologica	LM-34	Ingegneria navale
Scientifico-Tecnologica	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Scientifico-Tecnologica	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
Scientifico-Tecnologica	LM-40	Matematica
Scientifico-Tecnologica	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Scientifico-Tecnologica	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
Scientifico-Tecnologica	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
Scientifico-Tecnologica	LM-53 (ex D.M. 16 marzo 2007)	Scienza e ingegneria dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM-53 (ex D.M. 147/2021)	Ingegneria dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM-54	Scienze chimiche
Scientifico-Tecnologica	LM-58	Scienze dell'universo
Scientifico-Tecnologica	LM-6	Biologia
Scientifico-Tecnologica	LM-60	Scienze della natura
Scientifico-Tecnologica	LM-61	Scienze della nutrizione umana
Scientifico-Tecnologica	LM-66	Sicurezza informatica
Scientifico-Tecnologica	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
Scientifico-Tecnologica	LM-67.	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (abilitazione A030)
Scientifico-Tecnologica	LM-68	Scienze e tecniche dello sport
Scientifico-Tecnologica	LM-68.	Scienze e tecniche dello sport (abilitazione A030)
Scientifico-Tecnologica	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
Scientifico-Tecnologica	LM-7	Biotecnologie agrarie
Scientifico-Tecnologica	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
Scientifico-Tecnologica	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
Scientifico-Tecnologica	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione
Scientifico-Tecnologica	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scientifico-Tecnologica	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
Scientifico-Tecnologica	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scientifico-Tecnologica	LM-79	Scienze geofisiche
Scientifico-Tecnologica	LM-8	Biotecnologie industriali
Scientifico-Tecnologica	LM-82	Scienze statistiche
Scientifico-Tecnologica	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie
Scientifico-Tecnologica	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scientifico-Tecnologica	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Scientifico-Tecnologica	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Scientifico-Tecnologica	LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
Scientifico-Tecnologica	LM Data	Data science



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico-Sociale	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia
Umanistico-Sociale	LM/SC-GIUR	Scienze Giuridiche
Umanistico-Sociale	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia
Umanistico-Sociale	LM-14	Filologia moderna
Umanistico-Sociale	LM-14.	Filologia moderna (abilitazione A043)
Umanistico-Sociale	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
Umanistico-Sociale	LM-16	Finanza
Umanistico-Sociale	LM-19	Informazione e sistemi editoriali
Umanistico-Sociale	LM-2	Archeologia
Umanistico-Sociale	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
Umanistico-Sociale	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane
Umanistico-Sociale	LM-37.	Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)
Umanistico-Sociale	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Umanistico-Sociale	LM-39	Linguistica
Umanistico-Sociale	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
Umanistico-Sociale	LM-45	Musicologia e beni musicali
Umanistico-Sociale	LM-45.	Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)
Umanistico-Sociale	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici
Umanistico-Sociale	LM-5	Archivistica e biblioteconomia
Umanistico-Sociale	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi
Umanistico-Sociale	LM-51	Psicologia
Umanistico-Sociale	LM-52	Relazioni internazionali
Umanistico-Sociale	LM-55	Scienze cognitive
Umanistico-Sociale	LM-56	Scienze dell'economia
Umanistico-Sociale	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
Umanistico-Sociale	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Umanistico-Sociale	LM-62	Scienze della politica
Umanistico-Sociale	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni
Umanistico-Sociale	LM-64	Scienze delle religioni
Umanistico-Sociale	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Umanistico-Sociale	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura



AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Umanistico-Sociale	LM-77	Scienze economico-aziendali
Umanistico-Sociale	LM-78	Scienze filosofiche
Umanistico-Sociale	LM-80	Scienze geografiche
Umanistico-Sociale	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Umanistico-Sociale	LM-84	Scienze storiche
Umanistico-Sociale	LM-85	Scienze pedagogiche
Umanistico-Sociale	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
Umanistico-Sociale	LM-88	Sociologia e ricerca sociale
Umanistico-Sociale	LM-89	Storia dell'arte
Umanistico-Sociale	LM-90	Studi europei
Umanistico-Sociale	LM-92	Teorie della comunicazione
Umanistico-Sociale	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
Umanistico-Sociale	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato
Umanistico-Sociale	DS/S (ex D.M. 509/1999)	Specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza
Umanistico-Sociale	LM/DS (ex D.M. 270/2004)	Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
Medica	LM-41	Medicina e chirurgia
Medica	LM-42	Medicina veterinaria
Medica	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
Scientifico-Tecnologica	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
Scientifico-Tecnologica	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Scientifico-Tecnologica	LM-13	Farmacia e farmacia industriale
Umanistico-Sociale	LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
Umanistico-Sociale	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria



ZONE GEOGRAFICHE DI RIFERIMENTO DELLE REGIONI

REGIONE	ZONA GEOGRAFICA
ABRUZZO	CENTRO
BASILICATA	SUD E ISOLE
CALABRIA	SUD E ISOLE
CAMPANIA	SUD E ISOLE
EMILIA ROMAGNA	NORD
FRIULI VENEZIA GIULIA	NORD
LAZIO	CENTRO
LIGURIA	NORD
LOMBARDIA	NORD
MARCHE	CENTRO
MOLISE	SUD E ISOLE
PIEMONTE	NORD
PUGLIA	SUD E ISOLE
SARDEGNA	SUD E ISOLE
SICILIA	SUD E ISOLE
TOSCANA	CENTRO
TRENTINO ALTO ADIGE	NORD
UMBRIA	CENTRO
VALLE D'AOSTA	NORD
VENETO	NORD

22A00763



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 dicembre 2021.

Revisione della misura del sovraccanone BIM relativa al biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la misura del sovraccanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovraccanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovraccanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovraccanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e precisamente:


decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005 n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovraccanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo



restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date dalla stessa previste;

Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2016, il quale dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18, del 23 gennaio 2018, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5%;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,16 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa direzione in data 19 novembre 2021, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 è pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media



superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 15 dicembre 2021

Il direttore generale: MATTEI GENTILI

22A00764

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Toscano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1293/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Serie L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020.


Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Con-



siglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto Toscano, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0682816 del 30 dicembre 2021, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del «Prosciutto Toscano» DOP;

Considerata la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della DOP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai prosciuttifici;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle cosce fresche da questi ultimi ai prosciuttifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della DOP in parola;

Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Prosciutto Toscano» DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 27 dicembre 2021 da IFCQ Certificazioni, organismo di controllo della DOP «Prosciutto Toscano», attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati nei primi undici mesi del 2021, è stato pari a 171,79 kg, che, dall'11 novembre al 30 giugno 2021, è stato pari a 171,79 kg, che, dall'11 novembre al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in cui è stato registrato un superamento del peso vivo medio in partita sono stati 1.297, su un totale di n. 1.670, che, nel corso dello stesso periodo, i suini idonei alla macellazione ma non consegnati sono stati 66.421, che i macelli coinvolti dalle criticità sono stati ventinove su un totale di trentuno, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della DOP;


Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;

Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Toscano», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso vivo medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Toscano» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della DOP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0012085 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;



Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto Toscano» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al n. 1263/96 della Commissione del 1° giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Serie L 163 del 2 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Toscano» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 21 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO TOSCANO» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 290 dell'11 dicembre 2013.

È così modificato:

i suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 Kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasce suine.

È sostituita dalla frase seguente:

i suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 Kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasce suine.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00768

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Finocchiona», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 104 del 23 aprile 2015, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Finocchiona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide-



miologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della «Finocchiona» IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0682891 del 30 dicembre 2021, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2.2 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola della «Finocchiona» IGP;

Considerato la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della IGP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai salumifici;

Considerata che detta richiesta è connessa alla pandemia COVID-19 ed alla conseguente imposizione nel territorio italiano di misure sanitarie obbligatorie, che hanno determinato varie problematiche logistiche ed hanno provocato ulteriori effetti negativi sia sulle aziende mangimistiche;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle parti anatomiche suine da questi ultimi ai salumifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della IGP in parola;

Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini



al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Finocchiona» IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 27 dicembre 2021 da IFCQ Certificazioni, organismo di controllo della IGP «Finocchiona», attestante che il peso vivo medio delle partite di suini macellati nei primi undici mesi del 2021 (dall'1 gennaio a 30 novembre 2021) è stato pari a 171,79 kg, che dall'11 novembre 2020 al 30 giugno 2021, gli allevamenti interessati dal superamento del peso vivo medio sono n. 1.949, su un totale di n. 2.534 allevamenti consegnatori ai fini della IGP (totale di allevamenti al 30 novembre 2021, n. 3643, comprese le scrofaie, allevamenti intermedi e allevamenti di ingrasso), i suini idonei alla macellazione ma non consegnati, per effetto delle cause sopra indicate, nei primi 11 mesi del 2021 a causa del superamento del peso vivo medio della partita sono n. 111.433, i macelli iscritti, coinvolti sono stati n. trentadue su un totale di trentanove macelli operativi dei quarantacinque riconosciuti, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della IGP;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;

Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Finocchiona», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Finocchiona» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della IGP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo n. 0012070 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Finocchiona» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione del 22 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 104 del 23 aprile 2015.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Finocchiona» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 21 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «FINOCCHIONA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017.

È così modificato:

Art. 2.2.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più o meno 10%.

È sostituita dalla frase seguente:

Art. 2.2.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00769

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Modena», registrata in qualità protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;



Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;



Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Modena, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0683988 del 31 dicembre 2021, come integrata con nota acquisita al protocollo n. 0014726 del 14 gennaio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, della Scheda C «Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 paragrafo 4» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del «Prosciutto di Modena» DOP;

Considerata la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della DOP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai prosciuttifici;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle cosce fresche da questi ultimi ai prosciuttifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della DOP in parola;

Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Prosciutto di Modena» DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 17 gennaio 2022 da IFCQ, organismo di controllo della DOP «Prosciutto di Modena», attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati nei primi undici mesi del 2021 è stato pari a 171,79 kg, che, dall'11 novembre al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in cui è stato registrato un superamento del peso vivo medio in partita sono stati 1.949 su un totale di 3.643 attualmente riconosciuti e 2.534 operativi, che, nei primi undici mesi del 2021, i suini idonei alla macellazione ma non consegnati sono stati 117.749, che i macelli coinvolti dalle criticità sono stati trentadue su un totale di trentanove operativi e quarantacinque riconosciuti, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della DOP;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2022, un incremento rilevante di almeno 500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;

Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto di Modena», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto di Modena» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della DOP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0012168 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto di Modena» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 21 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI MODENA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2011.

È così modificato:

SCHEDA C - DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

È sostituita dalla frase seguente:

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00770

DECRETO 24 gennaio 2022.

Modifica del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, recante: «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità».

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA**

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3

«Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;


Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Vista la nota ministeriale n. 6271 del 10 gennaio 2022, con la quale l'Ufficio competente PQAI1 ha fornito talune indicazioni volte, tra l'altro, a garantire un'applicazione omogenea e coerente nell'intero sistema dei controlli nazionali nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti di recepimento, ed in particolare con la quale ha statuito che le comunicazioni di cui all'art. 3, lettera d) del regolamento UE 2021/2119, si configurano con i Programmi annuali di produzione (PAP), ed eventualmente PAP di variazione, disciplinati dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ed agli Allegati I, II, III, IV e V;

Considerato che esclusivamente per quanto concerne i Programmi annuali di produzione delle preparazioni, sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato IV del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, la stima delle indicazioni delle quantità di prodotto ottenute nel periodo di riferimento è opzionale;



Considerato che i controlli ufficiali, dovendo essere effettuati in particolare sulla base della probabilità di non conformità e dovendo essere pianificati in modo adeguato, necessitano di tutte le informazioni pertinenti ed aggiornate;

Ritenuto necessario pertanto rendere obbligatoria la stima delle indicazioni delle quantità di prodotto ottenute nel periodo di riferimento anche per i Programmi annuali di produzione delle preparazioni;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2022;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2022 al 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Il campo «Quantità prevista» incluso nella sezione «DATI IDENTIFICATIVI DELLE PREPARAZIONI» dell'Allegato IV, relativo al modello del Programma annuale di produzione delle preparazioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, deve essere obbligatoriamente compilato dall'operatore ed indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di «Prodotto» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.

2. La previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi annuali di produzione, indicate all'art. 4, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono estese anche ai Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi seguenti:

modifica delle qualità, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;

aumento o diminuzione del 30% delle quantità previste di Prodotto», espressa nella relativa unità dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.

Art. 2.

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2022.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: ABATE

22A00772

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa di Parma», registrata in qualità di indicazioni geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;


Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 289 dell'8 novembre 2011, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge



dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle Autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0683404 del 30 dicembre 2021, come integrata con nota del 21 gennaio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola della «Coppa di Parma» IGP;

Considerato la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della IGP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai salumifici;

Considerata che detta richiesta è connessa alla pandemia COVID-19 ed alla conseguente imposizione nel territorio italiano di misure sanitarie obbligatorie, che hanno determinato varie problematiche logistiche ed hanno provocato ulteriori effetti negativi sia sulle aziende mangimistiche;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle parti anatomiche suine da questi ultimi ai salumifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della IGP in parola;



Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Coppa di Parma» IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 28 dicembre 2021 e pervenuta in data 20 gennaio 2022 da ECEPA ente di Certificazioni prodotti agroalimentari, organismo di controllo della IGP «Coppa di Parma», attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati nei primi undici mesi del 2021 è stato pari a 171,79 kg., che, dall'11 novembre 2020 al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in cui è stato registrato un superamento del peso vivo medio della partita, sono stati 1.949 su un totale di 3.643 attualmente riconosciuti e 2.534 operativi, che nei primi undici mesi del 2021, i suini idonei alla macellazione ma non consegnati, per effetto delle cause sopra indicate, che hanno superato il peso medio della partita sono stati 111.433, che, nei primi undici mesi del 2021, i macelli coinvolti sono stati trentadue su un totale di trentanove operativi e quarantacinque riconosciuti, che nei primi dieci mesi del 2021, i kg di carni idonee destinate alla IGP «Coppa di Parma» nel rispetto del disciplinare di produzione, sono stati 3.398.716, rispetto agli 3.479.706 registrati nello stesso periodo del 2020, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della IGP;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;

Considerato che, verosimilmente e tenendo presenti gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della IGP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0012155 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Coppa di Parma» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 289 dell'8 novembre 2011.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «COPPA DI PARMA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Coppa di Parma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 298 del 23 dicembre 2011,

è così modificato:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

è sostituita dalla frase seguente:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00773



PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 62 del 6 marzo 2013, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Salame Felino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide-

miologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0683429 del 30 dicembre 2021, come integrata con nota del 21 gennaio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del «Salame Felino» IGP;

Considerata la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della IGP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai salumifici;

Considerata che detta richiesta è connessa alla pandemia COVID-19 ed alla conseguente imposizione nel territorio italiano di misure sanitarie obbligatorie, che hanno determinato varie problematiche logistiche ed hanno provocato ulteriori effetti negativi sia sulle aziende mangimistiche;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle parti anatomiche suine da questi ultimi ai salumifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della IGP in parola;

Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Salame Felino» IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 28.12.2020, pervenuta in data 20 gennaio 2022 da ECEPA ente di Certificazioni prodotti agroalimentari, organismo di controllo della IGP «Salame Felino», attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati nei primi undici mesi del 2021 è stato pari a 171,79 kg., che, dall'11 novembre 2020 al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in cui è stato registrato un superamento del peso vivo medio della partita, sono stati 1.949 su un totale di 3.643 attualmente riconosciuti e 2.534 operativi, che nei primi undici mesi del 2021, i suini idonei alla macellazione ma non consegnati, per effetto delle cause sopra indicate, che hanno superato il peso medio della partita sono stati 111.433, che, nei primi undici mesi del 2021, i macelli coinvolti sono stati trentadue su un totale di trentanove operativi e quarantacinque riconosciuti, che, nei primi undici mesi del 2021, i kg di carni idonee destinate alla IGP «Salame Felino» nel rispetto del disciplinare di produzione, sono stati 5.172.178. rispetto agli 4.847.664, registrati nello stesso periodo del 2020, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della IGP;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;

Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;


Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della IGP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0012162 del 13 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino», ai sensi del citato art. 53, paragrafo. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 paragrafo 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;



Provvede

alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Salame Felino» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 62 del 6 marzo 2013.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME FELINO» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Salame Felino» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo 2013,

è così modificato:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

è sostituita dalla frase seguente:

Art. 5.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00774

DECRETO 26 gennaio 2022.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 583 della Commissione del 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 175 del 5 luglio 2009 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Aceto Balsamico di Modena», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 25 marzo 2020;

Visto che il Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena ha modificato il proprio statuto in data 16 settembre 2021 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 26 gennaio 2022, acquisito agli con prot. Mipaaf n. 34636;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena nella nuova versione registrata a Modena in data 13 ottobre 2021, recante il numero di repertorio 91840 e il numero di raccolta 19317, con atto a firma del notaio Giuliano Fusco;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena registrato a Modena in data 13 ottobre 2021, recante il numero di repertorio 91840 e il numero di raccolta 19317, con atto a firma del notaio Giuliano Fusco.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A00771

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 108 del 27 aprile 2020.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;


Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decre-



to-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le quali il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria ha segnalato la potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rinnovare le misure di cui alle predette ordinanze del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, nonché prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati membri dell'UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0019774 del 18 gennaio 2022, come integrata con nota acquisita al protocollo n. 0019910 del 18 gennaio 2022, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, della scheda C «Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 paragrafo 4» del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l'intera filiera suinicola del «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» DOP;

Considerata la carenza infrastrutturale e di manodopera delle aziende mangimistiche italiane, che ha allungato i tempi medi di consegna delle materie prime per l'alimentazione dei suini negli allevamenti iscritti al sistema di controllo della DOP in questione, creando problematiche logistiche agli stessi allevamenti che comportano criticità nell'organizzazione del lavoro nonché nella gestione della tempistica delle consegne dei suini agli stabilimenti di macellazione ed ai prosciuttifici;

Considerati, altresì in tale contesto, i disagi legati al settore dell'autotrasporto e, nello specifico, alla carenza di autisti e di pneumatici, che hanno generato ritardi rilevanti, sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai macelli, sia nella consegna delle cosce fresche da questi ultimi ai prosciuttifici, con conseguenti difficoltà nel rispettare le tempistiche prescritte dal disciplinare della DOP in parola;

Considerato che l'aggravarsi delle criticità succitate, unitamente all'attuazione delle misure stabilite dai provvedimenti connessi al fronteggiare la pandemia COVID-19, hanno determinato il rallentamento dell'operatività degli allevamenti iscritti al sistema di controllo, e, quindi, la modifica dei programmi di consegna dei suini al macello, comportando l'allungamento del ciclo di allevamento e, conseguentemente, l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini destinati alla produzione di «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 17 gennaio 2022 da IFCQ, organismo di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», attestante che il peso vivo medio in partita dei suini macellati nei primi undici mesi del 2021 è stato pari a 171,79 kg, che, dall'11 novembre al 30 giugno 2021, gli allevamenti iscritti in cui è stato registrato un superamento del peso vivo medio in partita sono stati 1.379 su un totale di 1.743 attualmente riconosciuti, che, nei primi undici mesi del 2021, i suini idonei alla macellazione ma non consegnati sono stati 79.531, che i macelli coinvolti dalle criticità sono stati ventinove su un totale di trenta, con un calo, quindi, rilevante nella produzione della DOP;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2022, un incremento rilevante di almeno 500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell'intera filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere colpiti da tali effetti in futuro;


Considerato che, verosimilmente e tenendo presente gli elementi forniti, tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», alla conclusione dello stato di emergenza, proclamato con i provvedimenti sopra riportati;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, affinché i soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» colpiti, possano avere sufficiente tempo, per un graduale ripristino delle condizioni lungo la filiera della DOP, antecedenti allo stato di emergenza, connesso alla pandemia COVID-19;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Veneto, acquisita al protocollo n. 0028130 del 21 gennaio 2022, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;



Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mesi dodici.

Roma, 28 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 77 del 1° aprile 2017.

È così modificato:

scheda C - Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

È sostituita dalla frase seguente:

i tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00775

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bimato-prost e Timololo Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 58/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previ-



sto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA n. 113/2019 del 28 gennaio 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 33 del 8 febbraio 2019, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale timolo e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn) (NL/H/3805/001/E/001);

Vista la domanda presentata in data 25 giugno 2021 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Bimatoprost e Timololo Sandoz» (timololo, associazioni) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 046336020 e dalla C(nn) alla classe A relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 046336018;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA espresso nella sua seduta 7-10 settembre 2021;

Vista la deliberazione n. 67 del 20 dicembre 2021 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale,

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BIMATOPROST E TIMOLOLO SANDOZ (timololo, associazioni) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 046336018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory*: euro 14,30;

prezzo al pubblico: euro 7,62;

confezione: «0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 3 ml con contagocce - A.I.C. n. 046336020 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bimatoprost e Timololo Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bimatoprost e Timololo Sandoz» (timololo, associazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-



cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00778

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bupropione Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 60/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;


Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;



Vista la determina AIFA n. 156/2020 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2020, con la quale la società Teva B.V ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bupropione Teva» (bupropione);

Vista la domanda presentata in data 17 novembre 2021, con la quale la società Teva B.V ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Bupropione Teva» (bupropione);

Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUPROPIONE TEVA (bupropione) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «150 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 048234013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,28.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bupropione Teva» (bupropione) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bupropione Teva» (bupropione) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00779

DETERMINA 26 gennaio 2022.


Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Erivedge», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 66/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale



dell' Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell' Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l' Agenzia Europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l' Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 164/2014 del 17 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 52, del 4 marzo 2014, recante «Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Erivedge» - approvata con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 11 febbraio 2021 con la quale la società Roche Registration GMBH ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Erivedge» (vismodegib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9,11 e 16 giugno 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14,16 e 20-22 luglio 2021;

Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell' AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ERIVEDGE (vismodegib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Erivedge» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:

carcinoma basocellulare metastatico sintomatico;
carcinoma basocellulare localmente avanzato per i quali non si ritiene appropriato procedere con un intervento chirurgico o con radioterapia.

Confezione:

«150 mg - capsula rigida - uso orale- flacone (HDPE) con chiusura di sicurezza» 1 flacone da 28 capsule - A.I.C. n. 042881019/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7.400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12.212,96.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Viene chiuso il registro di monitoraggio dell' AIFA ed eliminato il MEA associato (*cost sharing* con *pay-back* al 50% a carico dell'azienda per l'intera durata di terapia).



Ai pazienti già in trattamento si continuano, quindi, ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA), alle condizioni di prezzo attualmente vigenti, per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di efficacia del provvedimento che recepisce le condizioni di cui alla presente proposta di accordo, ossia se la data di dispensazione riportata nella piattaforma dei registri di monitoraggio AIFA non supera i sessanta giorni dalla data di efficacia del provvedimento che recepisce le condizioni di cui alla presente proposta di accordo.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Erivedge» (vismodegib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo e dermatologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00780

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Evry-sdi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 67/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;


Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;



Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 83/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 145 del 19 giugno 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Evrysdi», approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2021 con la quale la società Roche Registration GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Evrysdi» (risdiplam);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 novembre 2021;

Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EVRYSDI (risdiplam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«“Evrysdi” è indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti a partire da due mesi di età, con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2».

Confezione:

«0.75 mg / ml - polvere per soluzione orale - uso gastroenterico, uso orale flacone (vetro)» 1 flacone + 1 adattatore a pressione per flacone + 2 siringhe da 6 ml + 2 siringhe da 12 ml - A.I.C. n. 049370012/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8.285,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13.673,56.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo <https://servizionline.aifa.gov.it> - che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: <https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio>

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto ventiquattro mesi non rinnovabili, come da accordi negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Evrysdi» (risdiplam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - (centri di riferimento specializzati per prescrizione e rivalutazione (RNRL)).

Art. 3.


Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00781



DETERMINA 3 febbraio 2022.

Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell'antivirale Paxlovid (PF-07321332+ritonavir), ai sensi del decreto 26 novembre 2021. (Determina n. DG/35/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l'immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza»;

Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA (EMA/CHMP/18620/2022) del 27 gennaio 2022, relativo alla autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto medicinale;

Vista la decisione della Commissione europea n. 622 del 28 gennaio 2022, che autorizza l'immissione in commercio della specialità medicinale anti-virale anti-COVID-19 denominata «Paxlovid»;

Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA rilasciato nella seduta straordinaria del 28 gennaio 2022 relativo alla classificazione ai fini della fornitura, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, della specialità medicinale anti virale anti-COVID-19 denominata «Paxlovid»;

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate di AIFA n. 15 del 31 gennaio 2022 che classifica ai fini della fornitura la specialità medicinale «Paxlovid» in apposita classe C (NN), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione farmaci antivirali "Molnupiravir" e "Paxlovid"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2021, n. 295, con cui è stata autorizzata, nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate all'autorizzazione all'immissione in commercio, la temporanea distribuzione del medicinale «Molnupiravir» per il trattamento di COVID-19, privo di una autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio europeo e nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi provvedimenti, l'Agenzia italiana del farmaco definisce modalità e condizioni d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra, ai sensi del quale «L'Agenzia italiana del farmaco istituisce un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dell'impiego dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca immediata del presente decreto»;

Considerato il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 2 febbraio 2022, che ha approvato la scheda di raccolta dati con le relative condizioni d'uso del farmaco «Paxlovid» (PF-07321332+ritonavir) nel trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), e sulla base della quale sarà sviluppato il relativo registro di monitoraggio AIFA;

Determina:


Art. 1.

Modalità e condizioni di impiego

1. L'antivirale PF-07321332+ritonavir (PAXLOVID), prodotto dall'azienda Pfizer Europe MA EEIG, è impiegato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa.

2. L'antivirale di cui al comma 1 è impiegato nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai medici delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale effettuare la prescrizione con compilazione del registro di monitoraggio e la distribu-



zione del farmaco che deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dalla CTS, e indicati nell'ambito del registro, di cui all'art. 2;

b) la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici operanti nell'ambito delle strutture identificate dalle regioni per la somministrazione;

c) la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi, e comunque non oltre i cinque giorni dall'inizio degli stessi.

3. La definizione del percorso attraverso il quale vengono identificati i pazienti eleggibili al trattamento è rimessa ai provvedimenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

Registro di monitoraggio

1. È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Paxlovid», a base di PF-07321332+ritonavir, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 26 novembre 2021.

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione dell'antivirale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web <https://servizionline.aifa.gov.it> I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

3. In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella piattaforma web, secondo le modalità di cui al precedente comma.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determina è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Roma, 3 febbraio 2022

Il direttore generale: MAGRINI

22A00962

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22135).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 21659 del 22 dicembre 2020 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2021;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2022, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2022, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2022, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2022, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Art. 2.


Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Determinazione della contribuzione


1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:



<u>Causale</u>	<u>Soggetti tenuti alla corresponsione</u>	<u>Misura del contributo</u>	<u>Termine e modalità di versamento</u>
Art. 3, lett. a)	SIM Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2022, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 4.263,00 maggiorato dello 0,50% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2020 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2021, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 50.000.000, € 121.800,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 147.175,00; - per ricavi oltre € 100.000.000, € 167.475,00.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. b)	IMPRESE DI INVESTIMENTO Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2022, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio 2022 nelle seguenti misure: a) un servizio/attività di investimento: € 4.263,00; b) due servizi/attività di investimento: € 15.555,00; c) tre servizi/attività di investimento: € 28.181,00; d) quattro servizi/attività di investimento: € 38.118,00; e) cinque servizi/attività di investimento: € 48.045,00; f) sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 62.930,00.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. c)	BANCHE Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 3 gennaio 2022, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 4.263,00 maggiorato del 3,45% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2020 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2021, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 10.000.000, € 121.800,00; - per ricavi fino a € 20.000.000, € 147.175,00; - per ricavi fino a € 50.000.000, € 167.475,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 187.775,00; - per ricavi fino a € 500.000.000, € 208.075,00; - per ricavi oltre € 500.000.000, € 233.450,00.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. d)	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO di seguito indicate:	Il contributo dovuto è computato come segue:	




Art. 3, lett. d) punto d1)	<p>SOCIETÀ DI GESTIONE ITALIANE</p> <p>d1) le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 3 gennaio 2022 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 4.263,00 maggiorato, dello 0,50% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2020 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2021, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i ricavi fino a € 50.000.000, € 121.800,00; - per i ricavi fino a € 100.000.000, € 147.175,00; - per i ricavi oltre €100.000.000, € 167.475,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art. 3, lett. d) punto d2)	<p>SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA</p> <p>d2) le Società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 3 gennaio 2022 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio 2022 nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un servizio/attività di investimento: € 4.263,00; - due servizi/attività di investimento: € 15.555,00; - tre servizi/attività di investimento: € 28.181,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art. 3, lett. e)	<p>Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 3 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio 2022 nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un servizio/attività di investimento: € 4.263,00; - due servizi/attività di investimento: € 15.555,00; - tre servizi/attività di investimento: € 28.181,00; - quattro servizi/attività di investimento: € 38.118,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>



Art. 3, lett. f)	AGENTI DI CAMBIO Gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 3 gennaio 2022 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad € 102,00 <i>pro-capite</i> .	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. g)	GESTORI COLLETTIVI	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. g) punto g1)	g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI • le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 3 gennaio 2022, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; • le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 3 gennaio 2022, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 3.953,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata: a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 1.974,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 3 gennaio 2022 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi <i>retail</i>). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; b) per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 3 gennaio 2022 di € 1.396,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.802,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 1.802,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)




<p>Art. 3, lett. g) punto g2)</p>	<p>g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI</p> <p>OICR per i quali, precedentemente al 3 gennaio 2022, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la denotifica dall'Autorità competente.</p>	<p>Nel caso di <u>offerta al pubblico</u> il contributo è pari:</p> <p>a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 3 gennaio 2022 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi <i>retail</i>) ad € 1.974,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;</p> <p>b) per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e ELTIF) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 3 gennaio 2022, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.396,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;</p> <p>c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.802,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;</p> <p>nel caso il gestore commercializzi OICR <u>ad investitori professionali</u>, il contributo è pari:</p> <p>d) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 914,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito;</p> <p>e) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 914,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
-----------------------------------	--	--	--



Art. 3, lett. g) punto g3)	<p>g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR</p> <p>I Gestori iscritti, alla data del 3 gennaio 2022, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.</p>	<p>Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per volumi fino a € 1.000.000, € 4.060,00; - per volumi fino a € 10.000.000, € 12.180,00; - per volumi fino a € 100.000.000, € 20.300,00; - per volumi fino a € 1.000.000.000, € 28.420,00; - per volumi fino a € 3.000.000.000, € 36.540,00; - per volumi oltre € 3.000.000.000, € 42.630,00. 	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>Gestori esteri: in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art. 3, lett. h)	<p>ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p>L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari ad € 1.054.093,00.</p>	<p>Versamento entro il 31 maggio 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art. 3, lett. i)	<p>IDEATORI DI PRIIPs</p> <p>Gli Ideatori di PRIIPs di cui all'art.1, comma 1, lett. w-bis.4) del d. lgs. n. 58/1998 il cui documento, contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è stato acquisito dalla Consob nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari ad € 508,00 per ciascun documento contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti.</p> <p>La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 81.200,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art. 3, lett. j)	<p>EMITTENTI</p> <p>I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:</p>	<p>Il contributo dovuto è computato come segue:</p>	
Art. 3, lett. j), punto j1)	<p>EMITTENTI ITALIANI</p> <p>j1) gli Emittenti italiani che, alla data del 3 gennaio 2022, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.</p>	<p>Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2022, come da successivo comma 3/1.</p> <p>La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 685.125,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>



Art. 3, lett. j), punto j2)	EMITTENTI ESTERI j2) gli Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2022, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2022, come da successivo comma 3/2. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 685.125,00.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. j), punto j3)	EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE j3) gli Emittenti che, alla data del 3 gennaio 2022, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2022, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 685.125,00.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. k)	EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI Gli Emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 3 gennaio 2022, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2022, come segue: <ul style="list-style-type: none"> • per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.573,00 per ogni strumento negoziato; • per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale è pari ad una quota fissa di € 459,00 per ogni strumento negoziato. La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 142.506,00.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. l)	EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI Gli Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 3 gennaio 2022, risultino soggetti agli obblighi di legge previsti per tale categoria di emittenti.	Il contributo dovuto è pari ad € 16.179,00 <i>pro-capite</i> .	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)




Art.3, lett. <i>m</i>)	<p>SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE</p> <p>I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera <i>g</i>), di seguito indicati:</p>	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art.3, lett. <i>m</i>), punto <i>m1</i>)	<p><i>m1</i>) OFFERENTI CON PROCEDIMENTI ESTINTI</p> <p>Soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.</p>	<p>Il contributo è pari ad una quota fissa di € 9.780,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione.</p> <p>Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art.3, lett. <i>m</i>), punto <i>m2</i>)	<p><i>m2</i>) OFFERENTI CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA</p> <p>soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022, la relativa offerta e/o vendita.</p>	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 19.559,00 per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022.	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>



<p>Art.3, lett. m), punto m3)</p>	<p>m3) OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA</p> <p>soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è calcolato come segue per le:</p> <p>a) offerte al pubblico di sottoscrizione e/o vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali <i>covered warrant</i> o <i>certificates</i>: il contributo è pari ad una quota fissa di € 23.096,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.994,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola <i>tranche</i> per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;</p> <p>b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (<i>warrant</i>): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una <i>quota fissa</i> di € 23.096,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 4,718% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 6.090.000,00 per ciascuna offerta;</p> <p>c) offerte di sottoscrizione e/o vendita di titoli, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 23.096,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,174% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.090.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2;</p> <p>d) offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 23.096,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,174% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 6.090.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
-----------------------------------	--	---	--



<p>Art.3, lett. m), punto m4)</p>	<p><i>m4)</i> SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI • DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE/DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE DA NOTIFICARE PRESSO ALTRA AUTORITA' • DEL SUPPLEMENTO <p><i>a)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022;</p> <p><i>b)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del Regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022;</p> <p><i>c)</i> soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022.</p>	<p><i>a)</i> Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 23.096,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;</p> <p><i>b)</i> Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) per il quale il soggetto istante richieda la notifica presso altra Autorità competente per l'approvazione del prospetto è pari ad una quota fissa di € 15.225,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale);</p> <p><i>c)</i> Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 15.225,00 per singolo documento.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
-----------------------------------	---	--	--



<p>Art.3, lett. m), punto m5)</p>	<p>SOGGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO (art. 1 paragrafo 5, lettere e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129)</p> <p>m5) soggetti che, avendo ottenuto l'ammissione a negoziazione di titoli a seguito di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) per le quali sia reso disponibile al pubblico un documento (Documento di esenzione) ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999 nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni di titoli rivenienti da una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di € 15.225,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
<p>Art. 3, lett. n)</p>	<p>SOCIETA' DI REVISIONE E REVISORI</p> <p>I soggetti iscritti, alla data del 3 gennaio 2022, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultavano aver svolto nell'esercizio 2021 incarichi di revisione legale sui bilanci d'esercizio e consolidato degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); - risultavano aver svolto nell'esercizio 2021 incarichi di revisione legale sui bilanci delle società di calcio professionistiche di serie A e B; - aver espresso, per l'esercizio 2021, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario. 	<p>Il contributo dovuto è determinato:</p> <p>a) nella misura del 10,05% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi;</p> <p>b) nella misura del 8,22% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti;</p> <p>c) nella misura del 8,22% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche di serie A e B;</p> <p>d) nella misura del 3,10% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).</p>	<p>Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2):</p> <p>per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7;</p> <p>per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8</p>




Art. 3, lett. o)	Borsa Italiana s.p.a.	Il contributo è pari ad € 4.584.430,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. p)	MTS s.p.a.	Il contributo è pari ad € 468.631,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3 lett. q)	Monte Titoli s.p.a.	Il contributo è pari ad € 814.375,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. r)	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	Il contributo è pari ad € 550.252,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. s)	GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3 gennaio 2022, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoiazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g- bis), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure: a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 35.525,00; b) fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 76.125,00; c) fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 116.725,00; d) fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 157.325,00; e) fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 197.925,00; f) fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 238.525,00; g) oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 279.125,00 Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. t)	INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 3 gennaio 2022, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.	Il contributo dovuto, per l'anno 2022, è pari ad € 12.667,00 maggiorato di € 8.445,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (<i>Traded on a Trading Venue</i>).	Versamento entro il 15 aprile 2022 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)



Art. 3, lett. u)	<p>GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI</p> <p>I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	Il contributo è pari ad € 27.659,00 <i>pro-capite</i> .	<p>Mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4).</p> <p>La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.</p>
Art. 3, lett. v)	<p>GESTORI DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PMI</p> <p>I Gestori di portali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la raccolta di capitali di rischio per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali; • per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese <p>iscritti, alla data del 3 gennaio 2022, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa pari a € 3.517,00 maggiorata di € 4.476,00 per i soggetti che alla data del 3 gennaio 2022 risultino aver avviato l'attività di raccolta.	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art.3, lett. w)	<p>GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO</p> <p>I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 3 gennaio 2022, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-septies, comma 3 e all'art. 116-undecies, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.322,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 3 gennaio 2022 nelle seguenti misure:</p> <p>a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 7.125,00;</p> <p>b) da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.500,00;</p> <p>c) oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 12.363,00.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>



Art.3, lett. x)	<p>FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI</p> <p>I Fornitori di servizi di comunicazione di dati (APA e ARM), di cui all'art. 2, par. 1, punto 34) e punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, di MiFIR, iscritti, alla data del 3 gennaio 2022 al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.</p>	<p>Il contributo dovuto è pari a € 5.075,00 per ciascun servizio autorizzato.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art. 3, lett. y)	<p>SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA</p> <p>I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 254/2016 nel 2021 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 2.030,00 <i>pro-capite</i>.</p> <p>Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 254/2016.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>
Art. 3, lett. z)	<p>AMMINISTRATORI DI BENCHMARK</p> <p>Gli Amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sottoposti a vigilanza e i soggetti che abbiano richiesto alla Consob l'avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini dell'utilizzo nell'Unione, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 3 gennaio 2022.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 50.750,00 <i>pro-capite</i>.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p> <p>i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)</p>
Art. 3, lett. aa)	<p>INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO</p> <p>Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2021 ed il 1° gennaio 2022, regolano internamente operazioni su titoli.</p>	<p>Il contributo è pari ad € 2.030,00 <i>pro-capite</i>.</p>	<p>Versamento entro il 15 aprile 2022</p> <p>mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)</p>



2. Ai fini del computo del contributo:

i) per le offerte di cui al punto *m3)*, lettera *c)*, per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico *retail* che agli investitori istituzionali. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato;

ii) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in più periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;

iii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto *m3)*, lettera *d)*, per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;

iv) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto *m3)*, lettera *d)*, il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

v) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera *m)* è la società emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il supplemento, la quale può rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: *i)* fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; *ii)* offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera *j)* (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2022, come segue:

3/1 per gli emittenti di cui alle lettere *j1)* e *j3)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di euro 22.036,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono più categorie

di azioni), più euro 206,28 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, più euro 165,84 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di euro 22.036,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 22.036,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.035,00 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.183,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 685.125,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera *j2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 22.036,00 per ogni categoria quotata;

b) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.035,00 per ogni categoria di strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.183,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 685.125,00.

Art. 4.

Modalità di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA.



2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: «codice causale»_2022_«codice utente»_«codice pagamento».

5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri è spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.

7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera n) devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo:

entro il 15 febbraio 2022, qualora la data di pagamento sia il 15 marzo 2022;

almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 8.

Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera n) deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:

a) il 15 marzo 2022, qualora il bilancio chiuso nel 2021 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2021, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2022, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: SAVONA

22A00776

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam EG Stada».

Con la determina n. aRM - 226/2021 - 1561 del 21 gennaio 2022, che annulla e sostituisce la determina n. aRM 226/2021 datata 15 dicembre 2021 recante la denominazione non aggiornata del medicinale oggetto di revoca su rinuncia, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALPRAZOLAM EG STADA
 confezione: 035427032;
 descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse;
 confezione: 035427020;
 descrizione: «0,50 mg compresse» 20 compresse;
 confezione: 035427018;
 descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse.


Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00782

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 1/2022 - 2806 del 4 gennaio 2022 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL
 confezione: 038195069;
 descrizione: «1% gel» tubo da 150 g;
 paese di provenienza: Grecia;
 confezione: 038195057;
 descrizione: «2% gel» tubo da 100 g;
 paese di provenienza: Grecia.
 Medicinale: STILNOX
 confezione: 041674045;



descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;
paese di provenienza: Norvegia.
Medicinale: SIPRALEXA
confezione: 045689015;
descrizione: «28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/
PVDC/AL bianco da 20 mg»;
paese di provenienza: Belgio.
Medicinale: PEPTAZOL
confezione: 045635048;
descrizione: «14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister»;
paese di provenienza: Polonia;
confezione: 045635024;
descrizione: «14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister
AL/AL»;
paese di provenienza: Polonia.
Medicinale: FLUIMUCIL
confezione: 041686039;
descrizione: «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;
paese di provenienza: Grecia.
Medicinale: COVERSYL
confezione: 044382048;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
in contenitore per compresse PP;
paese di provenienza: Francia;
confezione: 044382036;
descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse
in contenitore per compresse PP;
paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00783

Rettifica della determina AAM/PPA n. 872/2021 del 24 novembre 2021, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 50/2022 del 21 gennaio 2022

La determina AAM/PPA n. 872/2021 del 24 novembre 2021, relativa al medicinale ROSUVASTATINA ZENTIVA (A.I.C. 043277), pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 304 del 23 dicembre 2021, è rettificata nel seguente modo:

ove si legge:

C.I.2. b II - Aggiunta dell'indicazione terapeutica pediatrica: «Ipercolesterolemia familiare eterozigote» ed ulteriori modifiche per implementare nuovi dati aggiuntivi proposti dal MAH (modifiche dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 6.5);

C.I.2.a IB - Modifiche di RCP, FI ed etichette per allineare i testi a quelli del medicinale di riferimento (modifiche dei paragrafi 5.1);

C.I.3.z IB - Modifiche di RCP e FI a seguito di procedura NL/H/PSUFU/00002664/201711 (modifica paragrafo 4.8),

per tutte le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

043277019 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;
043277262 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Al;
043277021 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al;
043277033 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;
043277045 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;


043277058 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;
043277060 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;
043277072 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;
043277084 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;
043277096 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;
043277274 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Al;
043277108 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al;
043277110 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;
043277122 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;
043277134 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;
043277146 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;
043277159 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;
043277161 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;
043277173 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;
043277185 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;
043277197 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;
043277209 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;
043277211 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;
043277223 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;
043277235 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;
043277247 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;
043277250 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

leggasi:

C.I.2. b II - Aggiunta dell'indicazione terapeutica pediatrica: «Ipercolesterolemia familiare omozigote» ed ulteriori modifiche per implementare nuovi dati aggiuntivi proposti dal MAH (modifiche dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.1, 6.5),

per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

043277019 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;
043277262 - «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Al;
043277021 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al;
043277033 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;
043277045 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;
043277058 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;
043277060 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;
043277072 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;
043277084 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;



043277096 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

043277274 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Al/Al;

043277108 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al;

043277110 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

043277122 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043277134 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;

043277146 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;

043277159 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

043277161 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

043277173 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

043277185 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

043277197 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Al/Al;

043277209 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

C.I.2.a IB - Modifiche di RCP, FI ed etichette per allineare i testi a quelli del medicinale di riferimento (modifiche dei paragrafi 5.1);

C.I.3.z IB - Modifiche di RCP e FI a seguito di procedura NL/H/PSUFU/00002664/201711 (modifica paragrafo 4.8),

per tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Viene, inoltre, aggiunto il seguente articolo:

Classe di rimborsabilità e prezzo

Viene confermata, in relazione all'indicazione terapeutica pediatrica, autorizzata con la presente determina, la classe di rimborsabilità e il prezzo delle confezioni già autorizzate con dosaggio 5 mg, 10 mg, 20 mg.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Codici pratiche: VC2/2017/185 - C1B/2019/146 - C1B/2019/989.

Disposizioni finali

La presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi tutti gli effetti *medio tempore* prodotti dalla determina n. 872/2021 del 24 novembre 2021, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 304 del 23 dicembre 2021.

22A00784

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelofusine B. Braun»

Estratto determina AAM/PPA n. 58/2022 del 21 gennaio 2022

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relative al medicinale GELOFUSINE B. BRAUN (A.I.C. 036615) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: *grouping* 3 tipo II C.I.4 + 1 tipo IB C.I.z) & Variazione singola tipo II C.I.6.a - Aggiornamento RCP e foglio illustrativo in linea con l'ultimo *Company Core Data Sheet*, adeguamento al QRD *template* e modifiche editoriali. Aggiornamento dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.6 e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen.

Procedura europea: NL/H/XXXX/WS/344 & NL/H/XXXX/WS/345.

Codice pratica: VC2/2019/260 - VC2/2019/261.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00785

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Midelut»

Estratto determina AAM/PPA n. 61/2022 del 21 gennaio 2022

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale MIDE-LUT (A.I.C. 039241): aggiornamento paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.3 del RCP e del FI in linea con il prodotto di riferimento ed in accordo al QRD *template* ed alla linea guida sugli eccipienti, per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

039241017 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241029 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241031 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241043 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241056 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241068 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241070 - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241082 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241094 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;



039241106 - «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241118 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

039241120 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sophos Biotech S.r.l.

Procedura europea: DK/H/2950/001-002/II/018.

Codice pratica: VC2/2020/110.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00786

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ragwizax»

Estratto determina AAM/PPA n. 66/2022 del 21 gennaio 2022

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II B.II.b.2.b): aggiunta del sito di controllo alternativo per l'esecuzione di *test* di qualità chimici/biologici e immunologici sul prodotto finito: ALK-Abelló S.A., Miguel Fleita, 19, E-28037 Madrid, Spagna;

tipo IA B.II.d.2.a): aggiunta della procedura di colorazione con argento Davy-Jones relativamente alla metodica analitica SDS-PAGE, applicata presso il sito di controllo addizionale ALK-Abelló S.A., Miguel Fleita, 19, E-28037 Madrid, Spagna,

per il medicinale RAGWIZAX nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

045825015 - «12 Sq-Amb liofilizzato orale» 30 liofilizzati orali in blister Al/Al;

045825027 - «12 Sq-Amb liofilizzato orale» 90 liofilizzati orali in blister Al/Al.

Titolare A.I.C.: ALK-Abelló A/S.

Procedura europea: DE/H/4902/II/009/G.

Codice pratica: VC2/2021/342.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00787

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Prospa Italia»

Estratto determina AAM/PPA n. 70/2022 del 28 gennaio 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2460.

Cambio nome: N1B/2021/1457.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prospa Italia S.r.l. con sede in via Modica, 6, 20143 Milano, codice fiscale 11049220152.

Medicinale: OMEGA 3 PROSPA ITALIA.

Confezioni:

«1000 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046538017;

«1000 mg capsula molle» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046538029.

alla società S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8, 20143 Milano, codice fiscale 00747030153,

con variazione della denominazione del medicinale in Omega 3 S.p.a. società prodotti antibiotici.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00788

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visipaque»

Estratto determina AAM/PPA n. 71/2022 del 28 gennaio 2022

Codice pratica: VN2/2021/6.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

Tipo II (x2) - B.II.e.1.a.3 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici. Introduzione di 2 tappi alternativi costituiti da gomma bromobutilica (formulazione 1 e 2). Tale modifica coinvolge sia i flaconi in polipropilene che i flaconi in vetro.



Di conseguenza è modificato il paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Tipo IA - B.II.e.3.b - sostituzione di un metodo di prova usato per l'identificazione dei tappi di gomma al fine di conformarsi alla monografia 3.2.9 della Ph.Eu.

Tipo IA - B.II.e.7.a - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo) - Soppressione di un fornitore. Eliminazione di alcune informazioni relative ai fornitori del materiale di confezionamento (flaconi in polipropilene e flaconi di vetro).

Tipo IA - B.II.e.3.b - Modifica della procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte) - Modifica dei test *in incoming* al fine di aggiungere il metodo analitico IR insieme al test FT-NIR per l'identificazione di routine dei materiali - (flaconi in polipropilene).

Tipo IB - B.II.e.z - Modifica informazioni relative al Sistema di chiusura del contenitore - altro - Eliminazioni dal dossier di informazioni circa la frequenza dei test su *incoming* - (flaconi in polipropilene).

Tipo IA - B.II.e.6.b - Modifica di un elemento del materiale di confezionamento (primario) che non è in contatto con la formulazione del prodotto finito [ad esempio colore del tappo amovibile, codice colore sugli anelli delle fiale, protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)] - Modifica che non incide sulle informazioni relative al prodotto - Aggiunta di un nuovo tappo flip top in alternativa a quello esistente - (flaconi in polipropilene).

Tipo IA - B.II.d.2.a - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata - Aggiornamento del metodo analitico al fine di includere i test rilevanti per i flaconi con il nuovo design del tappo flip top - (flaconi in polipropilene).

Cambi editoriali minori.

Relativamente al medicinale VISIPAQUE nella forma, dosaggi e confezioni:

A.I.C. n. 029354038 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 20 ML;

A.I.C. n. 029354040 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 50 ML;

A.I.C. n. 029354053 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 100 ML;

A.I.C. n. 029354065 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 200 ML;

A.I.C. n. 029354077 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 20 ML;

A.I.C. n. 029354089 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 50 ML;

A.I.C. n. 029354091 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 100 ML;

A.I.C. n. 029354103 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone da 200 ML;

A.I.C. n. 029354115 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone 500 ML;

A.I.C. n. 029354127 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone 500 ML;

A.I.C. n. 029354141 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» 1 flacone Pp 100 ML;

A.I.C. n. 029354154 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» 1 flacone Pp 200 ML;

A.I.C. n. 029354166 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» 1 flacone Pp 500 ML;

A.I.C. n. 029354178 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» 1 flacone Pp 100 ML;

A.I.C. n. 029354180 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» 1 flacone Pp 200 ML;

A.I.C. n. 029354192 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» 1 flacone Pp 500 ML;

A.I.C. n. 029354216 - «270 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone Polipropilene 50 ML;

A.I.C. n. 029354228 - «320 Mg I/ML soluzione iniettabile» flacone Polipropilene 50 ML.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., con sede legale in via Galeno, 36, 20126 Milano, codice fiscale 01778520302.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA N. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00789

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto determina AAM/PPA n. 72/2022 del 28 gennaio 2022

Codici pratica: VC2/2020/433 - VC2/2020/121.

Numero procedura:

NL/H/0132/001-007/II/068;

NL/H/0132/001-007/II/070.

Autorizzazione

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Tipo II - C.I.4) Aggiornamento degli stampati per allineamento al CCDS e alla linea guida ecipienti.

Tipo II - C.I.z) Aggiornamento degli stampati a seguito della raccomandazione del PRAC dell'11-14 maggio 2020 (EPITT n. 19506).

Paragrafi impattati dalle modifiche sono i 4.4, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale REMERON, nella forma farmaceutica e nelle confezioni di seguito riportate:

confezioni:

18 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444128;

18 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444179;

30 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444130;

30 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444181;

48 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444142;

48 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444193;

6 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444116;

6 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444167;

96 compresse orodispersibili da 15 mg - A.I.C. n. 029444155;


96 compresse orodispersibili da 30 mg - A.I.C. n. 029444205.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00790

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Campto»

Estratto determina AAM/PPA n. 74/2022 del 28 gennaio 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale CAMPTO (A.I.C. n. 032949) per le forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

tipo II, C.I.4:

modifica dei paragrafi n. 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per includere le informazioni sulla contraccezione in donne in età fertile/uomini e sull'allattamento;

aggiornamento dei paragrafi n. 2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con le informazioni di sicurezza relative agli eccipienti con effetti noti in linea con l'*Annex to the European Commission Guideline on excipients in the labelling and packaging leaflet of medicinal products for human use*.

Altre modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2019/711.

Numero procedura: FR/H/0108/002/II/054.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice SIS 0040).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-

mercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00791

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA N. 76/2022 del 28 gennaio 2022

Codice pratica: C1B/2011/1863bis

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA SANDOZ anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040400309 (base 10) 16JXFP (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040400297 (base 10) 16JXF9 (base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040400311 (base 10) 16JXFR (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 040400285 (base 10) 16JXDX (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: atorvastatina

Titolare AIC: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn), (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


22A00792



MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2021.

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2021				
DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO SITO IN PAESE TERZO		
Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Nome /Ragione Sociale	Indirizzo	Paese Terzo
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD	N.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE 057250	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	NATURAL OLEODINAMICALS SDN BHD	PLO 428 JALAN BESI SATU 81700 PASIR GUDANG JOHOR	MALESIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	ZHUCHENG SINOTRADE AGRICULTURE TECHNOLOGY CO., LTD	THE EAST OF MIZHOU ROAD ZHUCHENG SHANDONG	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	ZHUCHENG CIANCHUN NATURAL PIGMENT EXTRACT CO., LTD	EAST SIDE OF NORTH SECTION, ZHANQIAN WEST STREET ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZHUCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	PATHWAY INTERMEDIATES LIMITES	UNIT 1 HARLESCOTT BUSINESS PARK SHREWSBURY- SY1 3FG	REGNO UNITO
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	TAMAVARAM ROAD, MEDARAMETALA P.O. PRAKASAM DISTRICT ANDHRA PRADESH 523212	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	MARUDUR, KARAMADAI COIMBATORE TAMIL NADU 641104	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES LTD	KUMARAPATANAM HARIKAR-KARNATAKA-581123	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QINGDAO JIAYI BIOTECHNOLOGY CO., LTD	DACHANG INDUSTRY PARK HUANGDAO- DISTRICT QINDAO	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUIGDAO SCITECH BIOTECH	TIESHAN SUBDISTRICT OFFICE INDUSTRIAL PARK HUANGDAO DISTRICT QINGDAO	CINA



ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUJING BOHAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY TRADE CO. LTD	NORTH OF RUIHE WEST ROAD, QUJING DEVELOPMENT ZONE YUNNAN PROVINCE	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	JINNENG SCIENCE AND TECNOLOGY CO., LTD	NO.1 JINNENG ROAD, QIHE 251100, SHANDONG	CINA
AICHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXTRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA
ALBITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ANDREA VERGA 12 - 20144 MILANO	AÇUCAREIRA QUATA' S.A.- QUATA' UNIT.	FAZENDA QUATA' S/N - 19.780-QUATA'	BRASILE
ALMO NATURE BENEFIT S.P.A.	SEDE LEGALE PIAZZA DEI GIUSTINIANI,6 GENOVA E SEDE PRODUTTIVA PRESSO SAIMA AVANDERO S.P.A. VIA DANTE ALIGHIERI 134- 20096 LIMITO DI PIOTTELLO	SEA VALUE PUBLIC CO., LTD	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
ALSO S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA S.S. 114 KM.4,260 CONTESSE MESSINA E SEDE PRODUTTIVA IN ZONA INDUSTRIALE LARDERIA MESSINA	WENZHOU DIPENG PET NUTRITION TECHNOLOGY CO.,LTD	DONGJIAO STREET, NANYAN TOWN PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG DASHUO BIOTECH CO., LTD	N.36 LIGUO BUSINESS STREET LIGO ZHANHUA DISTRICT BINZHOU CITUY SHANDONG PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	GHW CO., LTD	ADD.NO.6 VSIP II-A, STREET NO.15, SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	PRAKASH CHEMICALS INTERNATIONAL PVT.LTD	PRAKASH HOUSE, 39/40 KRISHNA INDUSTRIAL ESTATE, OPP. GORWA BIDC, GORWA, VADODARA, 390016 GUJARAT	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (L)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1136-1137-1138,RUIFU, 431 NORTH SHAOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPIING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 EAST LAODING ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA




AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	CHEMLAND CHEMICALS CO., LTD	RM1918 MODERN INT'L BLDG., NO.115-1, MINZU AVE, NANNING, GUANGXI	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	NAGPUR PYROLUSITE PVT LTD	85, YESHWANT STADIUM, DHANTHOLI NAGPUR-44012 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	COMPANIA MINERA AUTLAN SAB DE C.V.	ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUES- 200-10 COLONIA VALLE ORIENTE GARZA GARCIA	MESSICO
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	BEERSHEBA MINES & MINERAL PVT LTD	PLOT NO.7/2 BRAHMANI, BUTIBORI-JAMB ROAD, NEAR TOLI NAKA, NAGPUR 440012 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	BE-LONG (NORTH) CORPORATION	LINGANG CHEMICAL INDUSTRIAL PARK, CANGZHOU, HEBEI PROVINCE	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SINOPHARM JANGSU CO., LTD	2F 6TH BUILDING XINCHENG HIGH TECH PARK NO.69 OLYMPIC STREET JIANYE DISTRICT,NANJING,JANGSU	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MADHU SILICA PVT.LTD	147,GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR 364060 GUJARAT	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	JIANGSU CN-ELEMENT INDUSTRIES CO., LTD	NO.38 SHUGANG RD., CHANGJIANG RUGA, JIANGSU	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	DELICARE LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED	GALA N.4,5,6 E 7 1ST FLOOR, NEHA, SAGAR CO OP HSG, NR PARIVAR HOTEL, BADLAPUR, MAHARASHTRA 421503	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MADHU SILICA PVT. LTD	147, GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR- 364060 GUJARAT	INDIA



AMONPET S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ROMA,64 CUNEO E SEDE PRODUTTIVA VIA MARTIRI DELLE FOIBE,22 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	CARGILL LIMITED	CGN 1019 STRATHROY-127 ZIMMERMAN ST. S. STRATHROY ON N7G 0A3	CANADA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	GHAZIABAD AROMATICS	DEVI MANDIR COMPOUND,OPPOSITE DELHI GATE, GHAZIABAD 201001 UTTER PRADESH	INDIA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	HEBEI JIELANG EXTRACT BIOTECH CO., LTD	C11 BEIYUAN VILLA BIANDIAN STREET 050061 SHIJAZHUANG HEBEI	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWNKOU GYPSUM INDUSTRY PARK SHANDONG	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	DAESANG CORPORATION	26 CHEONHO-DAERO, DONGODAEMUN GU,02586 SEOUL	SUD COREA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA	CINA
ARCA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	TIANJIN NORLAND BIOTECH CO LTD	2-2109 HENGHUA NO501 DAGU NAN ROAD-TIANJIN 300202	CINA
B&F ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA V.LE EUROPA,17 24040 SUISIO (BG)	KEMIN INDUSTRIES	8 MARSDEN BAY DRIVE MARSDEN POINT, ONE TREE POINT	NUOVA ZELANDA
B&F ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA V.LE EUROPA,17 24040 SUISIO (BG)	SOUTH CANTERBURY BY-PRODUCTS LIMITED	122 AORANGI ROAD, WASHDYKE, TIMARU	NUOVA ZELANDA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	GREAT PLAINS PROCESSING	301 SOUTH WALNUT AVENUE LIVERNE MN	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA



BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CADUTI DI VIA FANI,830 47032 BERTINORO (FC)	BALAJI AMINES LIMITED	VILL. TAMALWADI, TAL TULJAPAR DIST. OSMANABAD 413623	INDIA
BARENTZ SERVICE S.P.A.	SEDE LEGALE IN PADERNO DUGNANO, VIA PRIVATA GOITO, 8 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA SPA IN CONCOREZZO VIA NANDO TINTORRI, 15/7	CHURCH & DWIGHT CO	905 SOUTH CAROLINA AVE, MASON CITY IOWA	USA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD	979/13-16 M FLOOR S.M.TOWER SAMSENNAL PHAYATHAI BANGKOK 10400	THAILANDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 HIGHWAY,KHO HONG, HAT YAI SONGKHLA 90110	THAILANDIA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	ATUL LIMITED	310-B,VEER SAVARKAR MARG., DADAR WEST, MUMBAI	INDIA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	ALDEON KIMYA SANAYIVE TICARET LTD.STI	MANSUROGLU, MAHALLESI ANKARA, CADDESI NO:81 K:5D:23 BAYARAKLI TR-35535-IZMIR	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	GUANGAN CHENGXIN CHEMICAL CO., LTD	MAIN AREA OF XINGJAO ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY, GUANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5 NORTH GUANDAO STREET SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	METCHEM KIMYA SAN TIC. LTD	STI. FATIH SULTAN MEHMET MAH. POLIGON CAD. BUYAKA 2 SITESI 3 BLOCK NO.8C/16 UMRANIYE INSTAMBUL	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG BAUYUAN CHEMICAL CO LTD	HUANTAI ZIBO, SHANDONG	CINA



BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	NUTRICHEM VENTURES LTD	41 LEIGHT ROAD, COBHAM SURREY, 2LF	REGNO UNITO
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA BOCCACCIO,3 20090 TREZZANO (MI)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA DELLE INDUSTRIE 9- 24040 FILAGO (BG)	SHANDONG AOCTER FEED ADDITIVES CHEMICAL CO.,LTD.	NO.5 NORTH GUANDAO STREET GAOTANG SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) E MAGAZZINO SITO IN VIA GALLIERA 6/2 40010 BENTIVOGLIO (BO)	ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	NO 6 JINCHONG ROAD. MOHEKAO INDUSTRIAL PARK HUAISHANG DISTRICT BENGBU ANHUI PROVINCE	CINA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT.2920 &2807, II-PHASE, G.I.D.C. PANOLI, DISTR. BHARUCH, GUJARAT	INDIA
BRENTAG S.P.A.	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	MULTITECNICA INDUSTRIAL LTDA	RODOVIA MG-238 KM 53,6 S/N ZONA RURAL SETE LAGOAS, MINAS GERAIS	BRASILE
BUZZATTI TRASPORTI S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA GRESAL 54/A SEDICO (BL) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MANIAGO 39 SAN QUIRINO	MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED	ROOM D 10, F TOWER A, BILION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY- HONG KONG	CINA
BUZZATTI TRASPORTI S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA GRESAL 54/A SEDICO (BL) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MANIAGO 39 SAN QUIRINO	AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION NORTH AMERICA	8430 W BRYN MAWR AVE SUITE 650 CHICAGO IL 60631	USA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	NO.555 DONGJIANG ROAD DEGAN IND.ZONE 402284 CHONGQING	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO MYJIAN FOODSTUFF CO., LTD	NO.508 HAIBIN 6 RD, JIAONAN QINGDAO, SHANDONG	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO QUANLUNA FOOD CO.LTD	XUJIADACUN VILLAGE, TIESHAN SUBDISTRICT OFFICES, HUNGDAO DISTRICT, QINGDAO CITY	CINA
CHEMIFARMA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUADONG P.R.	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	SHANXI RELIANCE CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1309, NO11 ZHENXING STREET, NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE OF TAIYUAN, SHANXI	CINA




CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	SHANXI RELIANCE CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1309, NO11 ZHENXING STREET, NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE OF TAIYUAN, SHANXI	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	CHONGQUING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO,LTD	9,NO3 FENFGHUANG STREE, YONGCHUAN DISTRICT, CHONGQING	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ZHEJIANG PUFIETE PET PRODUCTS CO.LTD	LONGQUANWU INDUSTRIAL PARK- MIAOXI TOWN-HUZHOU CITY- ZHEJIANG CITY	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHOUGUANG XUCHEN TRADE LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	8/8 MOO3, RAMA 2 ROAD, BANBOR, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8,JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT OF INDUSTRIAL PARK, JI'AN COUNTY, JIANGXI PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD., LTD	ADVANCED INDUSTRIAL PARK, YANGKOU TOWN, SHOUGUANG, SHANDONG	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	FOSHAN PHONENIX PET PRODUCTS CO. LTD.	XINJI PINGDI YANBU NANHAI FOSHAN GUANGDONG	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU ZHIXING PET NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	2 NANGE ROAD, TENGJIAO TOWN WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	NO.1 CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	NO.1 CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	JIURUI BIOLOGY & CHEMISTRY CO., LTD	DISTRICT C OF ZHANGJAJIE ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHANGJAJIE HUNAN	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	JANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS LTD	SHUGANG ROAD TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE TAIXING JIANGSU	CINA




CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	LEVACHEM CO., LTD	2112 SUNING UNIVERSAL MANSION- 188 GUANGZHOU ROAD- 210024 NANJING	CINA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	PLOTNO D 2/3, MIDC TAL 401506. DIST THANE, TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA	INDIA
CFS EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	PLOTNO D 2/3, MIDC TAL 401506. DIST THANE, TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	ATUL LIMITED	AROMATICS DIVISION 297-297/1, GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	HUNAN XINKESI BIOTECHNOLOGY CO LTD	HUAGONG ROAD, SHINGU DISTRICT, HENGYANG CITY HUNAN	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	PRINCE ERACHEM MEXICO SA TAMOS	CARRETTA TAMPICO VALLES KM 28 PANUCO VERACRUZ	MESSICO
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ESKAY IODINE PVT. LTD	PLOT NO.907/2 JHAGADIA GIDC ESTATE, JHAGADA, GUJARAT	INDIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	HEBEI KETAI BIOTECH CO., LTD	XUNHUAN INDUSTRIAL PARK, JINZHOU COUNTY, SHIJIAZHANG, HEBEI	CINA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	NORTHERN FEED JOINT STOCK COMPANY	THUY TRANG VILLAGE TRONG HUNG HAMLET YEN MY DISTRICT HUNG YEN PROVINCE	VIETNAM
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ANGEL YEAST RUS CO., LTD	DANKOV LIPSTEK	RUSSIA
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.71 WEST CHUNYUAN RD. XIANGFAN HUBEI	CINA




DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHUNGHAI BIOLOGICAL COMPANY	POJIANG INDUSTRIAL ZONE 312071 SHAOXING PROVINCE	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	RENSIN CHEMICALS LIMITED	ROOM 16F SHUNYU BUILDING 19 BAILONG JIANG EAST STREET, JIANYE DISTRICT NANJING	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	LUMIX INDUSTRY LIMITED	RM 1302 13/F CHEONG BULDING 84- 86 DES VOEX ROAD CENTRAL HONG KONG	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	MLINK INTERNATIONAL LIMITED	ROOM 2105, BJ1600, 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAIWAN HONG KONG	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	JUBILANT INGREVIA .	PLOT N.1 SECTOR 16 INSTITUTIONAL AREA NOIDA	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO LTD	NO.118, XIANSHAN ROAD,441000, NO.71 WEST CHUNYUAN ROAD, 441002 XIANGYANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	YUXING BIOTECHNOLOGY GROUP GIA' HEBEI YUXING BIO- ENGINEERING CO.,LTD	XICHENG DISTRICT NINGJIN COUNTY, XING TAI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	NB ENTREPRENEURS	NAGPUR- UPPAL WADI, INDUSTRIAL ESTATE, KAMPTEE ROAD- NAGPUR 440026	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI)	HEBEI RUIXIN BIOTECHNOLOGY CO.LTD	N.6 NANGONG SECTION, NATIONAL ROAD 308 LUACHENG DISTRICT, SHIJIAZHUANG HEBEI PROVINCE	CINA
ELANCO ITALIA S.P.A	SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO	ELANCO USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
ELANCO ITALIA S.P.A	SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO	ELANCO USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA GROWELL INDIA SHIVALIK	PLOT.14, GANGADHAM BIBWEWADI-KONDHWA ROAD, PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PVT. LTD	PLOT D-28 MIDC, KURKUMBH - TAL-DAUND-PUNE	INDIA



EUROVO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MENSA,3 S.MARIA IN FABRIAGO -LUGO (RA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA PIACENTINA 22 OCCHIOBELLO	QUIMTIA S.A.	DEAN VALDIVIA,148 OF 601 LIMA	PERU'
EUROVO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MENSA,3 S.MARIA IN FABRIAGO -LUGO (RA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA PIACENTINA 22 OCCHIOBELLO	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	NO 59-2 DATANG INDUSTRIAL ZONE, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	HUBEI 295 SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD	BUILDING 198, NO 118 XIANSHAN ROAD,XIANGYANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE HOLDING CO.LTD	DIAOZHEN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, ZHANGQIU,SHANDONG	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	ZHEJIANG TIANYI FOOD ADDITIVES CO., LTD	675 HUANHE EAST ROAD WUZHEN INDUSTRIAL PARK TONGXIANG 314501	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	JINCHONG ROAD, N.6, MOHEKOU INDUSTRIAL PARK, HUAISHANG DISTRICT BENGBU, ANHUI PROVINCE	CINA
FEEDPRO S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA S. PERTINI,18 ROVATO (BS)	ORBIT BIOSCIENCE	KASRA N.22 VILLAGE RAIPUR DEHARDUN ROAD ROORKEE DIST. HARIDWAR DEHRADUN	INDIA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	BROOKSIDE AGR L.C.	1331 PARK PLAZA DRIVE SUITE,1 - O'FALLON, 62269 ILLINOIS	USA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	SHYREENATH FINE CHEM PVT LTD	PLOT.N. 418/1 OPP.ADANI SOYABIN OIL PLANT MALEGAON TAH.SAONER, DIST. NAGPUR	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	ZHANGHOU ROAD, ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 2705, CHANG'ANGUOUJI N.218, ZHONGSHAN EAST ROAD, QINHUI DISTRICT, NANJING CITY, JANGSU PROVINCE	CINA
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TAZZOLI,6 MILANO E MAGAZZINO IN VIA OLONA,79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LTD.	PLOT N.5 B. VEERASANDRA INDL AREA, 19 KM. STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE	INDIA



GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QINGDAO SCITECH BIOTECH CO.,LTD	TIESHAN SUBDISTRICT OFFICE INDUSTRIAL PARK HUANGDAO DISTRICT QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.1 TONXING ROAD KENLI COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO.,LTD	XICHENG DISTRICT NINGJIN COUNTY, XING TAI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DAESANG CORPORATION	GUNSATE SITE 57 OEHANG-4 (SA)/GIL GUNSAN-SI,JEOLLABUK-DO	COREA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HULUMBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HENAN JULONG BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD	OVERPASS WEST, RUZHOU CITY, HENAN PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DSM NUTRITIONAL PRODUCT ASIA PACIFIC	30 PASIR PANJANG ROAD 13-31	SINGAPORE
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO., LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI TIGER BIOTECH CO. LTD	WEIWU ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,GUZHEN, ANHUI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGIO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5 NORTH GUANDAO STREET SHANDONG PROVINCE	CINA




GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI- TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JILIN MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	SOUTH ZHUJIANG ROAD, WEST YUN HAI STREET, BAICHENG, INDUSTRIAL ZONE, BAICHENG CITY, JILIN PROVINCE 137000	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAIAN WENKOU GYPSUM INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XIAMEN KINGDOMWAY VITAMIN LTD	NO.33 XINCHANG ROAD, HAICHANG, XIAMEN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD	NO.58 CHANGE ROAD BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JINNENG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.LTD.	NO.1 JINNENG ROAD, QIHE 251100, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	N.789 RENMIN EAST ROAD, TIANAI, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	BIOAMIN LIMITED	NO 1967 SOUTH PU DONG ROAD PUDONG NEW AREA SHANGAI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZMC 3F BUILDING A. KECHUANGYUAN	398 MAHUAN ROAD BINHAIXINHENG SHAOXING	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA	CINA




GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	N°188,FANGZHENG EAST STREET, GANQUANPU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, URUMCHI CITY, XINJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHUNGHAI BIOLOGICAL COMPANY	N.58 CHANGHE ROAD, BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	N°118 XIANSAN ROAD, XIANGYANG, HUBEI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HANGZHOU XINFU SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD	N°9 SHANGGUAFAN JINNAN DISTR, LIN'AN,HANGZHOU 311301 ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG NHU PHARMACEUTICAL CO., LTD.	HANGZHOU BAY SHANGYU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	WESTERN DRUGS LTD	MEWAR INDUSTRIAL AREA MADRI UDAIPUR 313003 (RAJ)	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	MADHU SILICA PVT LTD	REGD.OFFICE:147,GIDC VARTEJ,BHAVNAGAR 364060 GUJARAT	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPIING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	9F EASTERN TOWER OF IBIC	600 JINSHA A VENUE XIASHA HANGZHOU	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG MEIHUA AMINO ACID CO LTD	NO-1289 BEIER WEST STREET, INDUSTRIAL AREA, WUJIANG CITY, XINJIANG	CINA
GRANDA ZOOTECNICI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PIETRO MASSIA,1 SAVIGLIANO (CN)	MICRO BIO SYSTEM	BFF BUSINESS PARK BATH ROAD BRIDGWATER SOMERSET	REGNO UNITO
INNOVET ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA EGADI,7 E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MEUCCI,2 SACCOLONGO	KINGHERBS LTD	NO.6 YONGXING ROAD,BAISHUI,YONGZHOU,HUNA N	CINA



KALMI ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA SANTA MARIA,28 DESENZANO SUL GARDA	TITHEBARN LIMITED	ROAD FIVE INDUSTRIAL ESTATE CW7	REGNO UNITO
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 42025 CAVRIAGO (RE)	KEMIN DO BRASIL LTDA	RUA ETTORE SOLIANI, 471 DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA INDAIATUBA SP CEP 13347-394	BRASILE
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE VIA DON PASQUINO BORGHI,3 42025 CAVRIAGO (RE)	WUFENG CHICHENG BIOTECH CO.LTD	8 TIANCHI RD. YUYANGGUAN TOWN, WUFENG COUNTRY, YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	MADHU SILICA PVT.LTD	GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR - 364060 GUJARAT	INDIA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	NINGBO DAHOONGYING BIOENGINEERING CO., LTD	N.166 BEIHAI ROAD,XIEPU ZHENHAI AREA, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	JIANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD	SHUNGANG ROAD, TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE JIANGSU	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	HUNAN SHINEWAY ENTERPRISE O., LTD	118 HUANGHUA AIRPORT ROAD, HUANGHUA TOWN, CHANGSHA, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	GENEHAM PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.12 ERKANG ROAD, LIUYANG ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA CITY, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN NUTRISURANCE NUTRICA0 ANIMAL LTD	RODOVIA BR 282, KM 475 89690-000 VARGEAO (SC)	BRASILE
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	COFCO TECH BIOENGINEERING (TIANJIN) CO.LTD.	43 THIRTEENTH AVENUE, 300457,TIANJIN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC.	137 COUNTRY ROAD 37 SARCOXIE MO 64862	USA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA (VR) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA 33 VERONELLA (VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	TONU GROUP LIMITED	12 FLY YONGSHENG BLDG 2025 ZHONGSHANXI RD SHANGAI	CINA



KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SHANGHAI GIUSCIEN INTERNATIONAL CORPORATION	ADD. NO.738 UEZHENG RD., YEXIE TOWN, SONGJIANG DISTRICT SHANGHAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	UNIT 201, INFORMATION TOWER, 1403 MINSHENG ROAD, PUDONG DISTRRICT SHANGHAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HANGZHOU KEXING BIOCHEM CO., LTD	DONGZHOU INDUSTRIAL ZONE FUYANG 311400 ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SUPRIYA LIFESCENCE LTD	A 5/2 LOTEPARSHURAM INDUSTRIAL AREA MIDC TAL-KHED DIST, RATNAGIRI PIN 415 722 MAHARASHTRA	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	RENMIN EAST ROAD, TIAN TAL, ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FERMENTA BIOTECH LTD	A-1501 THANE ONE DIL COMPLEX GHODBUNDER ROAD MAJWADE THANE 400160 MAHARASHTRA	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FIPHARM CO., LTD	NO.21A HAIYA INTERNATIONAL BUILDING, 24 GUOMAO ROAD, CITY HAIKOU HAINAN	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A, STREET NO.15 - SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE	VIENAM
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO LTD	D 1508 XINCHENGH BUSINESS CENTER, QIANSHAN ROAD, HEFEI, 230022	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	ADD. NO.59 DATANG INDUSTRIAL ZONE SANSHUI TOWN FOSHAN CITY	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEBEI NORTH CINA PHARMACEUTICAL HUAHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD	XINGYAN STREET BIOLOGICAL INDUSTRY ZONE NANBAISHE TOWN, ZHAO COUNTY, SHIJIAZHUANG HEBEI	CINA
LCM TRADING S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA G. MAZZINI,33 20099 SESTO GIOVANNI (MI)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPIG COUNTY 256219 SHANDONG	CINA



LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	INDUNOR S.A.	LA ESCONDIDA H3514XAA CHACO	ARGENTINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	ZHUCENG HAOTIAN PHARM CO.,LTD	XINXING, ZHUCHENG, SHANDONG	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	LINYI LANGSHENG NEW MATERIALS CO.LTD	CUNBELXULIN VILLAGE, FUZHUANG SUBDISTRICT LUOZHUANG DISTRICT	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	NO.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	RZBC IMP. & EXP. CO. LTD	NO.66 LVZHOU SOUTH ROAD RIZHAO SHANDONG	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUT. IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	BOHING ZINC PRODUCT CO., LTD	LIANHUA INDUSTRY PARK, PINGXIANG CITY, JIANGXI PROVINCE	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	ATUL LIMITED	297-297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJURAT	INDIA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	JAINEX SPECIALTY CHEMICALS	PLOT N.47/1/9,10,11 GIDC ESTATE NANDESARI BARODA	INDIA
LOXER S.A.R.L.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA A MONACO VIA 1 RUE DU TENAO	WENDA CO LTD	NO.18,3 SHENGMING ROAD, DALIAN	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST EGYPT CO.LTD	HASSAN NASSAR ST, EL LASALKY AREA NEW MAADI CAIRO EGYPT	EGITTO
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ANGEL YEAST CO.LTD	168 CHENGDONG AVENUE YICHANG 443003 HUBEI	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CJ SELECTA SA	RODOVIA MG 029 KM. 2.6 DISTRITO INDUSTRIAL ARAGUARI MG 38446306	BRASILE



MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	M/S LASONS INDIA PUT LIMITED	8 NEW JAGRUTI 227 SV ROAD, BRANDA (WEST9 MUMBAI 400050)	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	JILIN MIHUA ACID LTD	WEST YUNHUI STREET SOUTH ZHUJIANG ROAD BAICHENG INDUSTRIAL PARK	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	MIWON VIETNAM CO.LTD	SONG THAO, TO SON VIET TRI, PHU THO	VIETNAM
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN BHD	PLO 493JALAN KELULI3, 87100 PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN BHD	PLO 493JALAN KELULI3, 87100 PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHURCH & DWIGHT CO	INC.500 CHARLES EWING BOULEVARD EWING NJ 08628(ESPORTATORE)- CHURCH & DWING, CO 2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, IA 52577 (PRODUTTORE)	USA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION -ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	BUILDING 9 2277 ZUCHONGZHI ROAD ZHANGJIANG HI TECH PARK PUDONG DISTRICT (ESPORTATORE)-XINXING TOWN ZHUCHENG CITY WEIFANG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	C.I. SILICAR LTDA	KM.10 VIA JUAN MINA EN GALAPA 3225021	COLOMBIA



MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	PANJIN TIANYUAN PHARMACEUTICAL CO. LTD	GAOSHEN TOWN, PANSHAN COUNTY, PANJIN, LIAONING	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
METHODO CHEMICALS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA A.M. AMPERE, 19/21/23 42017 NOVELLARA (RE)	DAESANG EUROPE B.V. (ESPORTATORE)- DAESANG CORPORATION (PRODUTTORE)	96-48 SINSEOL DONG SHINSUL-DONG DONGDAEMUN-GU SEOUL	COREA DEL SUD
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD.	88 MOO10, T.NATAB, A CHANA SONGKHLA 90130	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 ASIA HIGHWAY RD. KHOHONG SUB-DISCTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
NESTLE' S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DEL MULINO,6 20090 ASSAGO (MI) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CAVOUR,60 - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	NESTLE' NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	RUA PERU' 1451-14075-310 RIBEIRAO PRETO -SP	BRASILE
NEW FEED TEAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA G.UBERTI,6 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,11 LODI	MATRIX FINE SCIENCES PRIVATE LIMITED	PLOT N. D8, MIDC INDUSTRIAL AREA/PAITHAN, AURANGABAD-431148 MAHARASHTRA	INDIA



NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	BAKIRSULFAT KIMYA SANAYI VE TICARET AS	ALTAYCESME MAH. CAMLI SOK.NO:16A D:94, MALTEPE, INSTAMBUL	TURCHIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD	STI,15 TEMMUZ MH. BAHAR CADDESI. NUROL PARK SITESI 34232, BAGCILAR INSTABUL	TURCHIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MN CHEMICAL GEORGIA LLC	2 MSHVIDOBA STR.,3700, RUSTAVI	GEORGIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ZINC INTERNACIONAL SA	SERAFIN PENA SUR 938 MONTERREY CENTRO C.P. 6400 - NUEVO LEON MONTERREY	MESSICO
NOVUS EUROPE SA/NV	SEDE LEGALE IN VIA NEERVELDSTRAAT, 101-103 E SEDE PRODUTTIVA IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA VIA BAIONA,260 PORTO CORSINI (RAVENNA)	NOVUS INTERNATIONAL INC.	20 RESEARCH PARK DRIVE- ST CHARLES MO 63304-	USA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	YANTAI SHUANGTA FOOD CO., LTD	JILING TOWN ZHAOYUAN CITY SHANDONG PROVINCE	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KOI INNOVATION & SUSTAINABILITY Y	STH SHLOMO SHARIRA P.O.BOX 92 MAALOT	ISRAELE
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 131, DONGYI INTERNATIONAL BUILDING, 488 NORTH SHASOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN, 410007	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO.459 FURONG ROAD CHANGSA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	ISKY CHEMICALS CO., LTD	WANDA PLAZA C2 48TH FLOOR N.589 ZHONGSHAN ROAD, CHANGSHA- HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	LIAONING BIOCHEM CO LTD	LSP INDUSTRIAL ZONE CHANGTU TIELING.LIAONING	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO.LTD	JIANGHE N.2 ROAD, ZHANHUA COUNTY, SHANDONG	CINA



PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 LAST LAODONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	TAOCHEM INDUSTRIAL INC.	28G, FLAGSHIP TOWER 40 HK, MIDDLE ROAD QINGDAO	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 LAST LAODONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
PETFORCE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA TRIESTE, 4 AVEZZANO (AQ) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA ARNALDO MARIA ANGELINI, 12 TERNI	COAST WISE PROCESSORS INC.	11-9548 192 STREET, SURREY, BC VLN 3R9, N. CFIA ABP81	CANADA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA, 85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	QINGDAO YALUTE FOODS CO, LTD	MACHANG, ZHUSHAN AGENCY, JIAONAN, QINGDAO	CINA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA, 85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	QINGDAO KANGDA FOODSTUFFS CO, LTD	25F TIME PLAZA 52 XIANGGANG MIDDLE ROAD QINGDAO	CINA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA, 85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	QINGDAO YUANFEI PET FOOD CO., LTD	N.77 QIANWANGANG WEST ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, JIAONAN, QINGDAO	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO, 35 48124 RAVENNA	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	N°12 MEIHUA RD XUYI ECONOMIC, DEVELOPMENT ZONE, HUAIAN CITY JIANGSU P.R.	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO, 35 48124 RAVENNA	QINGDAO YUANFEI PETFOOD CO., LTD	N.77 QIANWANGANG WEST ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, JIAONAN, QINGDAO	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO, 35 48124 RAVENNA	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JIAN COUNTY, JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
PIONEER HI BREAD ITALIA SEMENTI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PROVINCIALE 42/44 SISSA TRECASALI (PR)	PIONEER OVERSEAS CORPORATION	6900 N.W. 62ND AVENUE. P.O. BOX 256, JOHNSTON IOWA 50131-0256	USA
PLANTAEEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA) E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI, 43 RONCOFERRARO (MN)	HULUMBEIER NORTHEAST FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	KAICHUANG STREET ZHALANTUN LINGDONG INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA HULUNBEIR CITY INNER MONGOLIA	CINA
PLANTAEEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA) E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI, 43 RONCOFERRARO (MN)	ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD	XINXING, ZHUCHENG, SHANDONG	CINA



PROSOL S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CARSO N.99 - 24040 MADONE (BG)	FABRIKA ZA -UL.	INDUSTRIKA BB - 7000 BITOLA	MACEDONIA
OQEMA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA ROGGIA BARTOLOMEA N.7 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG BAUYUAN CHEMICAL CO LTD	TANGSHAN TOWN, HUANTAI COUNTY, ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	QINGDAO YALUTE FOODS C., LTD	RM 12H, EDIFICIO B DI KINGFU MANSION, NO 22 SHANDONG ROAD QINGDAO	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JIAN COUNTY ,JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	WENZHOU DIPENG PET NUTRITION TECHNOLOGY CO.,LTD	DONGJIAO STREET, NANYAN TOWN PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN, SHANDONG	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	SUPRIYA LIFESCIENCE LTD	207/208 UDYOG BHAVAN, SONAWALA ROAD,GOREGAON 400063 MUMBAI	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802 208 EAST LAODONG ROAD, CHANGSHA HUNAN	CINA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO. 15 VIETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	MADHU SILICA PVT. LTD	G.I.D.C. CHITRA, BHAVNAGAR - 364004 GUJARAT	INDIA
SANIZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA VICENZA 132 36030 MALO (VI)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE	CINA
SEVECOM S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA PRIVATA GOITO,8 20037 PADERNO DUGNANO (MI)	CHURCH & DWIGHT CO.,INC	905 SOUTH CAROLINA AVE, MASON CITY IOWA	USA



TODINI AND CO S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA LARGAN.8 MILANO E SEDE PRODUTTIVA C/O VALSPED ITALIA SPA VIA BASCHENIS N.11 IN DALMINE (BG)	CALIBRE CHEMICALS PVT.LTD	903 GIDC SARIGAM VIA BHILAD, VALSAD, GUJARAT 396155	INDIA
TODINI AND CO S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA LARGAN.8 MILANO E SEDE PRODUTTIVA C/O VALSPED ITALIA SPA VIA BASCHENIS N.11 IN DALMINE (BG)	INCASA S/A	RUA SAGUAÇU N.140 CEP 89221/010 JOINVILLE S.CATARINA	BRASILE
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	DAMENG INVESTMENT CO., LTD	512, CITIC DAMENG BUILDING, NO.18 ZHUJIN RD, NANNING, GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SKYSTONE FEED CO., LTD	GUANLIN TOWN YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE 214258	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CJ BIO AMERICA INC.	1946 HARVEST AVENUE- FORT DODGE IA 50501	USA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	PRINCE ERACHEM MEXICO SA DE CV	CARRETERA TAMPICO VALLES KM28 TAMOS PUANCO VERACRUS 92018	MESSICO
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5, NORTH GUANDAO ROAD, GAOTANG, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED	512 CITIC DAMENG BUILDING NO.18 ZHUJIN RD NANNING, GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	NO.789, RENMIN EAST ROAD, TIANAI, ZHEJIANG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG NHU PHARMACEUTICAL CO., LTD.	HANGZHOU BAY SHANGYU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
UNITED PETS S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA 46 MILANO E SEDE PRODUTTIVA PRESSO LA STANTE & ECOTRANS SRL VIA ROSSINI 3/9 CADORAGO (CO)	JANGSU MATCHWELL PET PRODUCTS SUPPLY CO.,LTD	NORTH OF HUASHUAN ROAD, EAST OF FUCHUNJIANG ROAD,EAST AREA OF SUQIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUQIAN	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAIAN WENKOU GYPSUM INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12 BANDAO MANSION, NO.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO	CINA




VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	RZBC IMP. & EXP. CO. LTD	NO.66 LVZHOU SOUTH ROAD RIZHAO SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, SHANDONG PROVINCE	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA

22A00793

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2022-GU1-031) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 2 0 7 *

€ 1,00

